SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 24 luglio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 148/L

LEGGE 1° luglio 1997, n. **232.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro, con cinque allegati, un protocollo e atto finale, fatto a Lussemburgo il 22 aprile 1996.

97G0256

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 18 luglio 1997, n. 233.

Disposizioni di solidarietà per gli appartenenti alle comunità ebraiche ex perseguitati per motivi razziali, ai fini della applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le somme dovute all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP) dalle Comunità ebraiche e dall'Unione delle Comunità ebraiche italiane in conseguenza dell'applicazione ai dipendenti delle Comunità stesse dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, sono poste a carico dello Stato.

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tale fine utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad affettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. I beni sottratti per ragioni di persecuzione razziale a cittadini ebrei o a persone ritenute tali, che non sia stato possibile restituire ai legittimi proprietari per la scomparsa o l'irreperibilità degli stessi e dei loro eredi e che sono tuttora eventualmente custoditi o detenuti dallo Stato italiano a qualsiasi titolo, sono assegnati all'Unione delle Comunità ebraiche italiane, che provvede ad attribuirli alle singole Comunità tenuto conto della provenienza dei beni stessi e dei luoghi in cui fu compiuta la sottrazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2309):

Presentato dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica (CIAMPI) il 4 aprile 1997.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 17 aprile 1997, con pareri delle commissioni 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 22 maggio 1997 e approvato il 28 maggio 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3789):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 24 giugno 1997, con pareri delle commissioni XI e V.

Esaminato dalla I commissione il 1°, 3 luglio 1997 e approvato l'8 luglio 1997.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge 24 maggio 1970, n. 336, reca: «Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati».

— La legge 8 luglio 1971, n. 541, reca: «Norme di applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati».

— La legge 9 ottobre 1971, n. 824, reca: «Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati».

97G0267

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 luglio 1997.

Terzo elenco di opere in attuazione dell'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 maggio e 22 maggio 1997, contenenti, rispettivamente, il primo e il secondo elenco delle opere e dei lavori di cui all'art. 13 del citato decreto-legge n. 67 convertito dalla legge n. 135/1997;

Considerata la necessità di provvedere ad una ulteriore individuazione delle opere e dei lavori, di cui allo stesso art. 13 del decreto-legge n. 67 convertito dalla legge n. 135/1997;

Ritenuto che le opere ed i lavori sopra menzionati devono essere individuati sulla base della loro significativa incidenza sull'occupazione, della loro distribuzione territoriale, per tenere conto, in particolare, delle aree che presentano più rilevanti squilibri occupazionali, nonché in funzione dell'idoneità delle opere e dei lavori stessi a determinare un'occupazione indotta, che permanga anche dopo il loro completamento e della preminenza che, anche in questa strategia, deve essere data alle iniziative che migliorano le infrastrutture, le comunicazioni, lo sviluppo economico delle aree interessate e la tutela dell'ambiente;

Ritenuto che la diffusione degli effetti positivi sull'occupazione può essere perseguita con più efficacia accelerando opere che, per diversa dimensione attingono a diversi bacini di mano d'opera, comunque assicurando un adeguato livello di consistenza degli interventi da portare a compimento per la loro intrinseca capacità di fungere da volano dell'economia locale e nazionale;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina dei commissari straordinari, come previsto dal citato art. 13 del decreto-legge n. 67 convertito dalla legge n. 135/1997, per l'accelerazione delle procedure accorpando a tal fine ove possibile, le opere che, per analogia di problemi e per vicinanza geografica, possono essere efficacemente seguite da un unico commissario;

Ritenuta, inoltre, la necessità di provvedere alla sostituzione di taluni commissari nominati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 maggio e 22 maggio 1997 che hanno motivatamente espresso rinuncia all'incarico conferito;

Considerato che nel frattempo le amministrazioni interessate hanno adottato ai sensi del comma 2 dell'art. 13 più volte citato, per alcune delle opere comprese negli elenchi allegati ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri succitati, i provvedimenti necessari per l'avvio dei lavori che risultano effettivamente ripresi;

Considerato, infine, che nell'elenco allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1997 sono compresi i lavori di esecuzione della variante dell'abitato di Rastignano-Pianoro-Bologna - s.s. 65, mai appaltati o affidati in concessione e che, pertanto, tale opera esula dalla previsione di cui al comma 1 dell'art. 13 più volte richiamato;

Decreta:

a) È approvato l'elenco dei lavori e delle opere, di cui alla tabella *A* allegata, con i commissari straordinari a fianco di ciascuno indicati.

b) Sono nominati, in sostituzione di quelli dimissionari, i commissari straordinari indicati nella tabella *B* allegata al presente decreto, per le opere ivi indicate.

c) Per i motivi indicati in premessa, sono espunte dagli elenchi allegati ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio e 22 maggio 1997 le opere di cui alla tabella *C*, allegata al presente decreto.

Roma, 4 luglio 1997

Il Presidente: PRODI

TABELLA A

Ministero dei Lavori Pubblici

3° elenco delle opere e dei lavori sospesi - art 13 D L 25 marzo 1997, n 67 convertito nella legge 23 maggio 1

N° Riferimento	Opere e lavori sospesi (3° elenco)	Commissari Straordinari
1	Costruzione di un fabbricato per 18 alloggi - Roseto degli Abruzzi (TERAMO)	TROTTA dott. Gaetano Presidente TAR
2	Costruzione strada fridica - Potenza	SCARAMUZZINO avv. Giampiero Avvocato dello Stato
3	Adeguamento sismico e funzionale degli Uffici Governativi di Potenza I° stralcio - Potenza	SCARAMUZZINO avv. Giampietro (predetto)
4	Ord. 2172/FPC/91 - Lavori di adeguamento sismico della scuola media superiore "Liceo Ginnasio - Istituto Magistrale" di Via Vaccaro nel Comune di Potenza (PZ)	MASTROCOLA dott. Cesare Presidente di Sezione TAR Lazio
5	Ord. 2172/FPC/91 - Lavori di adeguamento sismico scuola "G. Leopardi" nel Comune di Potenza	MASTROCOLA dott. Cesare (predetto)
6	Ord. 2172/FPC/91 - Lavori di adeguamento sismico della scuola elementare in via Lazio - Potenza	D'OTTAVI avv. Francesco Consigliere TAR

N° Riferimento	Opere e lavori sospesi (3° elenco)	Commissari Straordinari
7	Ord. 2172/FPC/91 - Lavori di adeguamento sismico della scuola elementare e materna "Domiziano Viola" nel Comune di Potenza	D'OTTAVI avv. Francesco (predetto)
8	Ord. 2172/FPC/91 - Lavori di adeguamento sismico della scuola media superiore I.P.I.A.S. nel Comune di Potenza	MORELLI dott. Aldo Generale di Divisione della Guardia di Finanza a riposo
9	Lavori di adeguamento sismico scuola elementare "2 Giugno" e scuola media "Sen. Zotta" (PIETRAGALLA - PZ)	MORELLI dott. Aldo (predetto)
10	Ord. 2172/FPC/91 - Lavori di adeguamento sismico della scuola materna "L. La Vista" in via Nitti nel Comune di Potenza	LO GIUDICE avv. Bruno ex Ufficiale Superiore della Guardia di Finanza
11	Realizzazione sistema integrato dei parcheggi per l'accesso ai sassi - parcheggio Via Gramsci - Matera	LO GIUDICE avv. Bruno (predetto)
12	Disinquinamento del torrente Gravina I° lotto (MT)	PILLA dott. Luigi - Prefetto

N°	Opere e lavori sospesi (3° elenco)	Commissari Straordinari
13	Ampliamento Palazzo di Giustizia di Paola (CS)	BIXIO dott. Nino Generale di Brigata della Guardia di Finanza in ausiliaria
14	Università degli Studi di Reggio Calabria - Realizzazione nuova sede della facoltà di Medicina e Chirurgia - Germaneto (CZ)	STIGLIANO MESSUTI avv. Aldo Avvocato dello Stato
15	Lavori di costruzione del complesso monumentale teatro Politeama con annesso parcheggio (CZ	STIGLIANO MESSUTI avv. Aldo (predetto)
16	Costruzione Liceo Scientifico di Catanzaro Lido	STRANGES dott. Francesco - Prefetto
17	Opera di integrazione dell'Acquedotto del Sele-Calore: galleria di valico Caposele-Conza - Provincia di Avellino	DI GERONIMO avv. Rocco Avvocato dello Stato
18	Posa di una nuova condotta per l'adduzione dalla Collina Cancello al serbatoio S. Giacomo Capri e condotta di ritorno serbatoio Scodillo Capodichino (NA)	DI GERONIMO avv. Rocco (predetto)

N° Riferimento	Opere e lavori sospesi (3° elenco)	Commissari Straordinari
19	Recupero ed adeguamento funzionale della piscina olimpica - NAPOLI	FINATI dott. Aldo Consigliere di Stato
20	Costruzione alloggi di E.R.P. nel Comune di Centola (SA)	GUGLIUCCI avv. Roberto Avvocato dello Stato
21	Completamento autostazione cittadina di Avellino	FINATI dott. Aldo (predetto)
22	Costruzione alloggi di E.R.P. nel Comune di Battipaglia (SA)	GUGLIUCCI avv. Roberto (predetto)
23	Porto di Napoli - Adeguamento e ristrutturazione contenitori Molo Flavio Gioia e Calata Granili	TROTTA dott. Gaetano Presidente TAR
24	Caserma IV Novembre della Guardia di Finanza al Lido di Ostia - II fase (RM)	PIACENTINI dott. Pier Maria Consigliere di Stato
25	Ammodernamento e ristrutturazione impianto irriguo (CASSINO - FR)	PIACENTINI dott. Pier Maria (predetto)

N° Riferimento	Opere e lavori sospesi (3° elenco)	Commissari Straordinari
26	Realizzazione di parcheggi interrati all'interno della città universitaria - Università La Sapienza Roma	ZIRILLI dott. Mario Prefetto a riposo
27	Lavori per la realizzazione di itinerari ed attrezzature turistiche nella Valle del Salto Cicolano Rieti	ALTORIO dott. Giuseppe Prefetto a riposo
28	Ristrutturazione ed ampliamento della Caserma di Polizia Tributaria di Via Filzi a Milano (2° stralcio)	DI GIOIA dott. Domenico Prefetto a riposo
29	Lavori di costruzione acquedotto di "Valle Antigorio Formazza - 2° e 3° stralcio - (Verbano - Cusio - Ossola)	BALESTRA dott. Vittorio - Prefetto
30	Impianto depurazione e collettori di adduzione di Carovigno - S. Vito dei Normanni - S. Michele Salentino - BRINDISI	GENTILE dott. Andrea - Prefetto
31	Recupero produttivo della città vecchia di Taranto	LICCIARDELLO dott. Mario - Prefetto

N° Riferimento	Opere e lavori sospesi (3° elenco)	Commissari Straordinari
32	Museo Archeologico Nazionale di Olbia (SS)	NARDUZZI dott. Stefano - Prefetto
33	Università Studi di Messina - Completamento del Policlinico Universitario e realizzazione della Facoltà di Ingegneria - MESSINA	PAVONE avv. Pietro Ugo Avvocato distrettuale dello Stato
34	Porto di Palermo - Costruzione Bacino di Carenaggio	D'ANGELO dott. Paolo Consigliere di Stato
35	Lavori di costruzione della Caserma Polizia di Stato e Polizia Stradale in località S. Anna del Comune di Enna - I° stralcio	D'ANGELO dott. Paolo (predetto)
36	Nucleo agro-industriale in S. Pietro Patti - MESSINA	PAVONE avv. Pietro Ugo (predetto)
37	Sistemazione idrogeologica riguardante i bacini idrografici interessati dalle zone terremotate relativi al F. Sile e Fiume con la realizzazione di idoneo manufatto a Corbolone - S. Stino di Livenza (VE)	IOVINE dott. Mario Prefetto a riposo

TABELLA B

Elenco delle opere per le quali è disposta la nomina del nuovo commissario straordinario

N. riferimento opera	Nuovo commissario straordinario	Opere e lavori sospesi
	Elenco allegato al DPCM 14.5.1997	
4	PILLA dott. Luigi - Prefetto (in sostituzione del dott. Gabriele Troilo)	opera 5212 - Strada svincolo S.V. Bradanica - Comuni vari - Matera
18	PICCOLI dott. Giuseppe - Prefetto (in sostituzione del dott. Giorgio Soreca)	S.s. 142-229 - Lavori di costruzione della variante agli abitati di Cureggio e Borgomanero - 2° lotto - Borgomanero-Novara
19	PICCOLI dott. Giuseppe - Prefetto (in sostituzione del dott. Giorgio Soreca)	Lavori di costruzione della variante tra Biella e Mongrado con eliminazione delle traverse interne degli abitati di Biella Occhieppo inf. e Mongrado lotto 1/b da via 53^ fanteria al torrente e completamento 1° lotto - Biella
25	BUCALO avv. Filippo - Avvocato dello Stato (in sostituzione della dott.ssa Angela Pia Lupelli)	Ristrutturazione e completamento del Palazzo ex-Aeronautica da adibire a sede del Comando di GG.FF. - Palermo
	Elenco allegato al DPCM 22.5.1997	
1	MAFFEI dott. Emilio - Dirigente generale della Ragioneria Generale dello Stato a riposo (in sostituzione del dott. Gabriele Troilo)	Risanamento del Canale principale dell'Acquedotto Pugliese: opere di alimentazione alternativa in agro di Andria e Atella - Prov. di Potenza e Bari
31	MESSINEO avv. Salvatore - Avvocato dello Stato (in sostituzione della dott.ssa Angela Pia Lupelli)	Università degli studi di Messina - Completamento facoltà di medicina veterinaria

TABELLA C

Elenco delle opere espunte dalle tabelle allegate ai DPCM 14 maggio e 22 maggio 1997

N. riferimento opera	Opere espunte
	Elenco allegato al DPCM 14.5.1997
2	S.s. 80 - Costruzione di una variante tra Teramo e Giulianova, lotto O E 2° lotto, 2° stralcio - Teramo, Bellante, Castellalto - Teramo
6	S.s. 182 - Costruzione del tratto tra lo svincolo di Chiaravalle Centrale e svincolo di Chiaravalle Argusto del tronco V: 1°, 2° e 3° lotto - Catanzaro
7	S.s. 18 - Variante di Coreca in comune di Amantea - Cosenza
8	S.s. 106 - ammodernamento del tratto tra Amendolara e Rocca Imperiale, 2 lotto - Cosenza
9	S.s. 184 - Costruzione S.S.V. Gallico-Gambarie, 2° lotto - Reggio Calabria
10	S.s. 106-534 - Allacciamento della s.s. 106 alla A3 (bivio Stombi) alla 106 radd. compreso il raccordo per il nuovo museo di Sibari - Cosenza
13	S.s. 9-ter - Variante di Predappio, 1° stralcio - Forlì
15	S.s. 65 - Variante all'abitato di Rastignano-Pianoro - Bologna
20	S.s. 7 - lavori per il completamento funzionale della variante esterna all'abitato di Grottaglie - Taranto
	Elenco allegato al DPCM 22 maggio 1997
4	S.s. 670 - Lavori di prima sistemazione tra i km 0+000 e 30+200 - Reggio Calabria
24	S.s. 86 - Rinforzo della galleria Croce S. Angelo - Isernia
37	S.s. 123 - Ricostruzione del ponte Favarotta Campobello di Licata - Agrigento

97A5811

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 maggio 1997.

Determinazione degli interessi da corrispondersi, nell'anno 1996, per l'utilizzo degli avanzi delle gestioni INPS, di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 agosto 1974, n. 370, art. 16, che dispone che l'INPS si avvalga, in via prioritaria, dei fondi disponibili delle gestioni attive per il pagamento delle pensioni delle gestioni finanziariamente passive;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 11, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, articoli 31 e 34, di ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL;

Vista la deliberazione n. 214 del 6 febbraio 1996, con la quale il consiglio di amministrazione dell'INPS ha disposto l'utilizzo per l'anno 1996 degli avanzi della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali;

Considerato che per l'anno 1996 il tasso medio del rendimento annuale dei titoli di Stato è pari al 7,035%;

Ritenuto doversi procedere ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella legge n. 335 sopra richiamate;

Decreta:

La misura degli interessi da corrispondersi per l'utilizzazione degli avanzi delle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è fissata, per l'anno 1996, in ragione del 7,035%.

Roma, 19 maggio 1997

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

97A5888

DECRETO 26 giugno 1997.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Copros», in Voghera.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1989 con il quale la società cooperativa «Copros», con sede in Voghera (Pavia), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la rag.ra Ricotti Simonetta è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota con cui la rag.ra Ricotti Simonetta comunicava le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. 61469/G/26 del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono stati distinti gli atti riservati all'Autorità di Governo e gli atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Bonara Mauro, nato a Milano il 10 agosto 1963 e residente a Belgioioso (Pavia), è nominato commissario liquidatore della società coopertiva «Copros», con sede in Voghera (Pavia), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale del 2 giugno 1989, in sotituzione della rag.ra Ricotti Simonetta dimissionaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A5848

DECRETO 4 luglio 1997.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «San Lorenzo '81», in Quarto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1993 con il quale la società cooperativa «San Lorenzo '81», con sede in Quarto (Napoli), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Fabrizio Borgo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il predetto commissario liquidatore comunicava di rinunciare all'incarico di cui trattasi;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. 61469/G/26 del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono stati distinti gli atti riservati all'Autorità di Governo e gli atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Attilio De Nicola, nato a Napoli il 16 aprile 1966, ivi domiciliato in via F. Petrarca, 20, è nominato commissario liquidatore della società coopertiva «San Lorenzo '81», con sede in Quarto (Napoli), già sciolta con decreto ministeriale 21 gennaio 1993, in sotituzione del dott. Fabrizio Borgo che ha rinunciato all'incarico.

Roma, 4 luglio 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A5849

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 28 giugno 1997.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo del 75° anniversario del Parco nazionale d'Abruzzo, nel valore di L. 800.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1997, integrato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1997, che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi del 75° anniversario dell'istituzione del Parco nazionale d'Abruzzo;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1997, un francobollo celebrativo del 75° anniversario del Parco nazionale d'Abruzzo, nel valore di L. 800.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta mm 30 x 40; formato stampa: mm 26 x 36; dentellatura: 13¼ x 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura, sullo sfondo del Parco, un camoscio d'Abruzzo «RUPICAPRA ORNATA» ed un giaggiolo della Marsica «IRIS MARSICA», a rappresentare la fauna e la flora più caratteristiche dell'ambiente. Completano il francobollo la leggenda «75° ANNIVERSARIO PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO PARCO EUROPEO» con l'emblema del Parco e le stelle a cerchio del logo del Consiglio d'Europa, la scritta «ITALIA» ed il valore «800».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1997

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

97A5889

DECRETO 28 giugno 1997.

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato al Calcio - Campionato nazionale 1996-1997, nel valore di L. 800.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto 22 aprile 1996, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1997, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Visto il decreto 24 gennaio 1997, con il quale si è provveduto all'emissione, nel corrente anno, di francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nello stesso anno, un altro francobollo appartenente alla serie anzidetta da dedicare al Calcio - Campionato nazionale 1996-1997;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1997, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato al Calcio - Campionato nazionale 1996-1997, nel valore di L. 800.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30 x 40; formato stampa: mm 26 x 36; dentellatura: 13¼ x 14; colori: quadricromia; tiratura: sei milioni di esemplari; foglio: venti esemplari, posti quattro in orizzontale e cinque in verticale; sulla cimosa, lungo i quattro lati, in corrispondenza dei francobolli, è riprodotto, in dimensioni ridotte, lo scudetto raffigurato nel francobollo, per un totale di diciotto scudetti.

La vignetta raffigura un calciatore della squadra della Juventus in azione sul campo di gioco, lo scudetto tricolore che sfuma nei colori bianconeri ed un pallone da calcio. Completano il francobollo la leggenda «JUVENTUS CAMPIONE D'ITALIA 1996-1997», la scritta «ITALIA» ed il valore «800».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1997

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

97A5890

DECRETO 28 giugno 1997.

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Fiere nell'economia» dedicato alla Fiera di Bologna, nel valore di L. 800.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Fiere nell'economia»;

Visto il decreto 22 aprile 1996, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1997, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Visto il decreto in corso di perfezionamento, con il quale si è provveduto all'emissione, nel corrente anno, di un francobollo ordinario appartenente alla serie in parola;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nello stesso anno, un altro francobollo appartenente alla serie anzidetta da dedicare alla Fiera di Bologna;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1997, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Fiere nell'economia» dedicato alla Fiera di Bologna, nel valore di L. 800.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 40 x 30; formato stampa: mm 36 x 26; dentellatura: 14 x 13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta riproduce le due Torri, simbolo della città di Bologna, sullo sfondo di una veduta stilizzata del complesso fieristico ed in basso, a sinistra, il logo dell'Ente fiera «BOLOGNAFIERE». Completano il francobollo la scritta «ITALIA» ed il valore «800».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1997

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

97A5891

DECRETO 28 giugno 1997.

Valore e caratteristiche di un francobollo commemorativo di don Giuseppe Morosini, nel 53° anniversario della morte, nel valore di L. 800.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1997, integrato con decreti del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1997 e 7 aprile 1997, che prevede, fra l'altro, l'emissione di un francobollo commemorativo di don Giuseppe Morosini nel 53° anniversario della morte;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1997, un francobollo commemorativo di don Giuseppe Morosini, nel 53° anniversario della morte, nel valore di L. 800.

Il francobollo e stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 x 40; formato stampa: mm 26 x 36; dentellatura: 13¼ x 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura il Sacerdote, ucciso da nazifascisti, in una cella con la finestra murata, di via Tasso in Roma. Completano il francobollo la leggenda «DON GIUSEPPE MOROSINI 1913-1944», la scritta «ITALIA» ed il valore «800».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1997

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

97A5892

DECRETO 2 luglio 1997.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo del centenario della fondazione della Lega navale italiana, nel valore di L. 800.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1997, che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi del centenario della fondazione della Lega navale italiana;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1997, un francobollo celebrativo del centenario della fondazione della Lega navale italiana, nel valore di L. 800.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 x 40; formato stampa: mm 26 x 36; dentellatura: 13¼ x 14; colori: policromia più colore oro; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura, stilizzata, parte di una imbarcazione in navigazione e, in alto sulla sinistra, il guidone della Lega di cui stemma è posto in basso. Completano il francobollo la leggenda «LEGA NAVALE ITALIANA», LE DATE «1897-1997», la scritta «ITALIA» ed il valore «800».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 1997

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

97A5893

DECRETO 2 luglio 1997.

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato ai Giochi del Mediterraneo 1997, nel valore di L. 900.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto 22 aprile 1996, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1997, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Visto il decreto 24 gennaio 1997 e il decreto in corso di perfezionamento, con i quali si è provveduto all'emissione, nell'anno 1997, di francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nello stesso anno, un altro francobollo appartenente alla serie anzidetta da dedicare ai Giochi del Mediterraneo 1997;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1997, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato ai Giochi del Mediterraneo 1997, nel valore di L. 900.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 40 x 30; formato stampa: mm 36 x 26; dentellatura: 14 x 13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura tre atleti, cascuno impegnato nella disciplina sportiva che rappresenta e, sulla sinistra, il logo della manifestazione «BARI 1997». Completano il francobollo la leggenda «XIII GIOCHI DEL MEDITERRANEO», la scritta «ITALIA» ed il valore «900».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 1997

Il segretario generale
del Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il provveditore
generale dello Stato
BORGIA

97A5894

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 8 luglio 1997.

Approvazione del nuovo regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali di cui all'art. 10, comma 2, della legge n. 289 del 19 giugno 1996 e del nuovo regime tariffario allegato al regolamento stesso. (Deliberazione n. 10771).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge n. 289 del 19 giugno 1986, recante le disposizioni relative all'amministrazione accentrata di strumenti finanziari attraverso la Monte Titoli S.p.a.;

Visto il regolamento di attuazione della citata legge n. 289/1986 approvato con delibera n. 10436 del 7 gennaio 1997;

Visto il decreto legislativo n. 415 del 23 luglio 1996;

Visto il regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali adottato dalla Monte Titoli S.p.a. e approvato dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia con delibera n. 6813 del 2 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la lettera con la quale la Monte Titoli ha trasmesso il nuovo testo del regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali adottato dal consiglio di amministrazione in data 5 giugno 1997;

Ritenute necessarie le modifiche al citato regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali alla luce delle nuove disposizioni contenute nel regolamento di attuazione della citata legge n. 289/1986 approvato con delibera n. 10436 del 7 gennaio 1997;

Ritenuta necessaria la previsione di particolari modalità di gestione accentrata per i titoli obbligazionari soggetti ad estrazione;

Ritenuta opportuna la modifica del sistema di fatturazione dei servizi prestati agli emittenti per il tramite dei depositari ai sensi dell'art. 9 della legge n. 289/1986;

Ritenuta opportuna la modifica del regime tariffario applicato ai depositari;

Ritenuta, infine, necessaria la predisposizione di un testo unico coordinato del regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali;

Vista la nota n. 00168681 del 2 luglio 1997 con la quale la Banca d'Italia ha manifestato la propria intesa all'approvazione del nuovo testo del regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali;

Delibera:

È approvato l'unito regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali di cui all'art. 10, comma 2, della legge n. 289 del 19 giugno 1986.

È altresì approvato il nuovo regime tariffario allegato al regolamento sopra citato. Le disposizioni di cui all'art. 24 del regolamento stesso producono i loro effetti dal 1° gennaio 1997.

La presente delibera sostituisce la delibera n. 6813 del 2 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino della Consob.

Milano, 8 luglio 1997

p. *Il presidente:* ONADO

REGOLAMENTO DEI SERVIZI E DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Fonti normative

1. Il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 19 giugno 1986, n 289 e può essere integrato o modificato con delibera del Monte, approvata dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia.

2. Il presente regolamento stabilisce i servizi resi e i principi generali di svolgimento degli stessi nonché le condizioni generali di adesione al servizio di custodia ed amministrazione accentrata.

3. Il presente regolamento costituisce parte integrante dei contratti di adesione ai servizi prestati dal Monte.

4. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può approvare, su richiesta del Monte, disposizioni particolari per la disciplina di fattispecie non previste dal regolamento.

Art. 2.

Definizioni

Nel presente regolamento l'espressione.

a) «Consob» designa la Commissione nazionale per le società e la borsa;

b) «Monte» designa la «Monte Titoli S p.a. - Istituto per la custodia e l'amministrazione accentrata di valori mobiliari»;

c) «legge MT» designa la legge 19 giugno 1986, n. 289 «Disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.a.»,

d) «regolamento Consob» designa il regolamento di attuazione emanato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, d'intesa con la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 19 giugno 1986, n. 289;

e) «circolare MT» designa il documento, emanato dal Monte, contenente le disposizioni operative di generale applicazione che regolano i servizi forniti dal Monte;

f) «disposizioni di servizio» designa le istruzioni operative emanate dal Monte per operazioni specificamente individuate;

g) «strumenti finanziari» designa gli strumenti finanziari di cui al regolamento Consob;

h) «emittenti» designa i soggetti che emettono gli strumenti finanziari di cui al regolamento Consob,

i) «depositari» designa i soggetti di cui all'art. 2 della legge 19 giugno 1986, n. 289 e all'art. 6 del regolamento Consob;

l) «servizio titoli» designa le operazioni svolte dal Monte per conto degli emittenti, quali pagamento interessi ed altri frutti su obbligazioni e certificati di deposito, rimborso parziale o totale di capitale su obbligazioni e certificati di deposito, deposito per assemblea, pagamento di dividendo, operazioni sul capitale, conversioni di azioni ed obbligazioni, cambio certificati;

m) «sistema» designa il sistema di custodia e amministrazione accentrata degli strumenti finanziari presso il Monte;

n) «RNI» designa la Rete Nazionale Interbancaria, gestita dalla SIA.

Titolo II

SERVIZIO DI CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE ACCENTRATA

Capo I

Strumenti finanziari

Art. 3.

Ammissione di strumenti finanziari al sistema

1. Possono essere ammessi al sistema gli strumenti finanziari indicati nel regolamento Consob.

Art. 4.

Requisiti di regolarità degli strumenti finanziari

1. Gli strumenti finanziari possono essere depositati presso il Monte, se:

a) interamente liberati;

b) di buona consegna e, in particolare:

muniti della cedola in corso e delle successive;

completi delle stampigliature se non dotati di cedole staccabili;

pervenuti al Monte entro la data stabilita per il rimborso;

c) non colpiti da provvedimenti che ne limitino la circolazione;

d) non soggetti a procedure di ammortamento o a procedure similari;

e) muniti, qualora nominativi, della girata di cui all'ultima parte dell'art. 8, comma 3, della legge MT o dell'intestazione al Monte, se consegnati dall'emittente, con la formulazione prevista dall'art. 4 del regolamento Consob.

2. Il Monte rifiuta gli strumenti finanziari che non presentino i requisiti di ammissibilità e di regolarità di cui al comma 1.

3. Il Monte si riserva di provvedere in qualsiasi momento alle verifiche dei requisiti di cui al comma 1 e, salvo quanto previsto all'art. 9 del presente regolamento, restituisce i titoli non in possesso dei predetti requisiti di regolarità.

4. La restituzione, nei casi di cui ai commi 2 e 3, avviene a rischio e spese del depositario.

Art. 5.

Esclusione degli strumenti finanziari dal sistema

1. Il Monte comunica tempestivamente ai depositari l'esclusione degli strumenti finanziari dal sistema ai sensi dell'art. 5 del regolamento Consob.

2. Nelle ipotesi di esclusione degli strumenti finanziari dal sistema, il Monte invita per iscritto il depositario a ritirare le quantità corrispondenti al saldo del conto titoli; se, decorsi 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, il depositario non abbia provveduto, il Monte non è più tenuto per responsabilità ai sensi della legge MT, art. 10, comma 3, e restituisce gli strumenti finanziari al depositario a rischio e spese di questi con le modalità di cui all'art. 27, commi 4 e 5 del presente regolamento in quanto compatibili.

Art. 6.

Custodia degli strumenti finanziari immessi nel sistema

1. Il Monte ha facoltà di custodire gli strumenti finanziari, emessi da società o enti di diritto italiano, presso le proprie casse ovvero di depositarli in gestione centralizzata presso la Banca d'Italia.

2. Il Monte ha altresì facoltà, ai sensi dell'art. 37 del regolamento Consob, di depositare presso le banche emittenti in un conto titoli ad esso intestato le obbligazioni soggette ad estrazione immesse nel sistema, concordando con le predette banche particolari modalità di gestione del relativo conto titoli.

3. Il Monte ha facoltà di custodire gli strumenti finanziari, emessi da società o enti di diritto estero, presso le proprie casse ovvero di depositarli presso gli organismi comunitari ed extracomunitari che esercitano funzioni analoghe o presso banche comunitarie ed extracomunitarie, provvedendo, se nominativi, alle necessarie intestazioni.

4. Qualora si tratti di strumenti finanziari dematerializzati secondo le norme di diritto in essere nel Paese di appartenenza della società o ente emittente, il relativo deposito avverrà, sempre presso organismi esteri, esclusivamente in forma scritturale.

5. Il Monte comunica ai depositari l'identità dei soggetti di cui al comma 3 e, a richiesta, mette a disposizione dei depositari stessi copia delle convenzioni stipulate con i predetti soggetti esteri.

Art. 7.

Limitazioni alle operazioni su strumenti finanziari

1. Per assicurare il buon funzionamento del sistema, il Monte ha facoltà di stabilire condizioni e limiti temporali alle operazioni di giro, deposito e ritiro degli strumenti finanziari accentrati.

Art. 8.

Distruzione, sottrazione o smarrimento degli strumenti finanziari

1. Il Monte legittimato ad assumere ogni provvedimento utile a ridurre il rischio o il danno per distruzione, sottrazione o smarrimento degli strumenti finanziari immessi nel sistema.

2. In particolare il Monte ha la facoltà di apporre o di far apporre dall'emittente sui certificati di grosso taglio la dicitura: «il presente strumento finanziario destinato esclusivamente al deposito a custodia e amministrazione accentrata presso la Monte Titoli S.p.a.».

3. Il Monte ha altresì facoltà di perfezionare con l'emittente accordi intesi a consentire l'immediata sostituzione o l'immediato pagamento delle competenze maturate per gli strumenti finanziari distrutti, smarriti o sottratti.

Art. 9.

Strumenti finanziari sequestrati, pignorati, falsi o ammortati

1. Per la custodia e l'amministrazione di strumenti finanziari oggetto di provvedimenti di sequestro e di pignoramento notificati al Monte, lo stesso esegue l'ordine dell'autorità giudiziaria, trasferendo — salvo diverse specifiche disposizioni di quest'ultima — la quota oggetto del provvedimento su apposito conto intestato alla stessa.

2. Qualora per gli strumenti finanziari ricevuti in deposito si riscontrino elementi che facciano emergere sospetti di falsità o che facciano supporre l'avvenuto ammortamento, il Monte provvede ai necessari accertamenti presso l'emittente.

3. In caso di sequestro giudiziario o di sequestro penale non conservativo, ovvero in presenza di strumenti finanziari riconosciuti falsi o risultati ammortati, il Monte — informate le parti interessate — provvede ad addebitare il conto titoli sul quale il depositario abbia depositato gli stessi. Ove il conto titoli del depositario non risulti capiente, il Monte provvede all'acquisto di strumenti finanziari della stessa quantità e specie in danno del depositario stesso.

Capo II

Soggetti

SEZIONE I

Depositari

Art. 10.

Soggetti ammessi al sistema

1. Sono ammesse al sistema le categorie di depositari individuate dall'art. 6 del regolamento Consob.

Art 11.

Fonti della disciplina dei rapporti con i depositari

1. Per i soggetti elencati dall'art. 6 del regolamento Consob, ad eccezione di quelli individuati alla lettera *f)* del comma 1, il Monte predispone un apposito contratto di deposito e amministrazione, che — per le condizioni inerenti il servizio di custodia ed amministrazione accentrata — farà espresso riferimento alla legge MT e al regolamento Consob.

2. Il contratto di cui al comma precedente deve contenere la dichiarazione del depositario di ben conoscere la citata normativa e di accettare il presente regolamento, la circolare MT nonché, in generale, le disposizioni di servizio, emanate dal Monte, disciplinanti il funzionamento del sistema.

3. I rapporti fra i soggetti individuati alla lettera *f)* del comma 1 dell'art. 6 del regolamento Consob e il Monte sono regolati da apposite convenzioni; tali convenzioni potranno fare riferimento ad accordi tipo generalmente riconosciuti dai depositari centrali di strumenti finanziari.

4. Il Monte può altresì stipulare con i soggetti di cui all'art. 6 del regolamento Consob accordi particolari integrativi della disciplina generale di cui ai precedenti commi

Art. 12.

Ammissione al sistema

1. L'ammissione al sistema avviene su richiesta del soggetto interessato.

2. Il richiedente assume la responsabilità della correttezza dei dati contenuti nei documenti richiesti dal Monte

3. Il Monte, verificata la sussistenza dei requisiti nonché la completezza e la regolarità dei documenti prodotti, comunica al richiedente l'ammissione al sistema e la data di inizio dell'operatività del rapporto.

4. Il Monte respinge le domande non rispondenti ai requisiti richiesti, dandone comunicazione ai richiedenti.

Art. 13.

Deposito per conto di non residenti

1. Gli strumenti finanziari emessi da società o enti italiani, di pertinenza di non residenti, possono essere amministrati dal Monte nel rispetto della normativa valutaria e fiscale vigente.

Art. 14.

Comportamenti irregolari da parte dei depositari

1. Il Monte segnala alla Consob e alla Banca d'Italia — per le rispettive competenze — le irregolarità che abbiano provocato disfunzioni e ritardi nello svolgimento dei servizi e che possano dar luogo alla adozione dei provvedimenti di cui all'art. 9 del regolamento Consob.

Art. 15.

Tariffe per il servizio di custodia e amministrazione

1. Per il servizio di custodia e amministrazione accentrata il Monte applica tariffe costituite da diritti annui di custodia e amministrazione e da commissioni operative.

2. Tali tariffe sono analiticamente indicate nella tabella, allegata al presente regolamento.

3. Il Monte trasmette alla Consob ed alla Banca d'Italia — a seguito dell'approvazione, da parte del consiglio di amministrazione, della proposta di bilancio da sottoporre all'assemblea dei soci — un'apposita relazione illustrativa da cui si possa desumere, in base a criteri di contabilità analitica, il rapporto esistente tra costi e ricavi per i servizi prestati nei confronti dei depositari.

4 Il Monte ha facoltà di recuperare dai depositari eventuali maggiori costi connessi all'amministrazione di strumenti finanziari esteri.

Art 16

Inadempienza del depositario

1. Se il depositario non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni relative ai diritti ed alle commissioni per il servizio prestato dal Monte, il Monte dà corso alle azioni ritenute necessarie.

Art. 17.

Conti titoli aperti ai depositari

1. Il Monte apre al nome di ciascun depositario «conti titoli», ciascuno suddiviso in tanti sottoconti quante sono le specie di strumenti finanziari depositati, in cui confluiscono le scritture relative ai movimenti effettuati sugli stessi.

2. Le movimentazioni relative ad obbligazioni soggette ad estrazione sono effettuate con indicazione, oltre che delle quantità, delle specifiche numeriche.

3. I conti titoli non possono presentare saldi a debito.

4. Per esigenze operative o — eccezionalmente — su richiesta del depositario, il Monte esegue blocchi parziali o totali di disponibilità nei conti titoli.

Art. 18.

Estratti delle operazioni

1. Il Monte invia ai depositari estratti delle operazioni per documentare le registrazioni dei movimenti eseguiti in relazione a ciascun conto titoli e i saldi contabili risultanti.

2. La periodicità e le caratteristiche degli estratti conto titoli sono definite nella circolare MT.

3. Il depositario dovrà segnalare per iscritto, entro e non oltre venti giorni dalla data dell'estratto, le eventuali discordanze riscontrate. Decorso tale termine senza che sia pervenuto al Monte un reclamo specifico per iscritto l'estratto si intende approvato.

Art. 19.

Sostituzione del mandatario

1. Il Monte — nell'esecuzione del mandato conferitogli dall'emittente, ai sensi dell'art. 21, a svolgere il servizio titoli — può farsi sostituire dai depositari per l'espletamento di parte degli adempimenti oggetto del mandato, secondo le indicazioni fornite dal Monte stesso

SEZIONE II

Emittenti

Art. 20.

Soggetti ammessi al sistema

1. Possono essere ammessi al sistema in qualità di emittenti i soggetti che emettono gli strumenti finanziari indicati nel regolamento Consob.

Art. 21.

Fonti della disciplina dei rapporti con gli emittenti

1. Per l'accentramento degli strumenti finanziari emessi, i soggetti di cui all'art. 20 del presente regolamento stipulano con il Monte — salvo quanto previsto all'art. 27 del regolamento Consob — una apposita convenzione, da quest'ultimo predisposta, che dovrà contenere almeno le seguenti condizioni fondamentali:

a) l'emittente demanda al Monte, a titolo oneroso, l'espletamento delle formalità necessarie per l'esercizio dei diritti di natura economica connessi agli strumenti finanziari accentrati;

b) l'emittente comunica tempestivamente al Monte le specifiche numeriche dei certificati comunque riscontrati irregolari, autorizzando altresì il Monte a fare uso dei dati di cui trattasi anche nei confronti di terzi;

c) l'emittente assicura la tempestiva esecuzione delle operazioni di raggruppamento, frazionamento e riaffogliamento degli strumenti finanziari; tali operazioni sono eseguite senza oneri a carico del Monte, salvo quanto esplicitamente previsto dal regolamento dei prestiti;

d) l'emittente dichiara di ben conoscere la legge MT ed il regolamento Consob e di accettare il presente regolamento, la circolare MT nonché, in generale, le disposizioni, emanate dal Monte, disciplinanti il funzionamento del sistema.

2. Il Monte può altresì stipulare con l'emittente accordi particolari necessari per gli adempimenti previsti dal presente regolamento e dalle altre disposizioni che regolano il funzionamento del servizio.

Art. 22.

Ammissione al sistema

1. L'ammissione al sistema avviene su richiesta dell'emittente interessato.

2. L'emittente assume la responsabilità della correttezza dei dati contenuti nei documenti richiesti dal Monte

3. Il Monte, verificata la sussistenza dei requisiti nonché la completezza e la regolarità dei documenti prodotti, comunica al richiedente l'ammissione al sistema e la data di inizio dell'operatività del rapporto.

4. Qualora l'emittente, per l'espletamento di alcuni adempimenti previsti dal presente regolamento, si avvalga di un soggetto terzo, deve fornire al Monte copia autentica della procura, a tal fine conferita a tale soggetto, indicante il dettaglio delle operazioni allo stesso demandate e le conseguenti responsabilità.

Art. 23.

Estratti delle operazioni

1. Il Monte invia agli emittenti estratti delle operazioni per documentare i movimenti eseguiti in relazione agli strumenti finanziari accentrati.

2. La periodicità e le caratteristiche degli estratti sono definite nella circolare MT.

Art. 24.

Sostituzione del mandatario

1. L'emittente, nel conferire il mandato per lo svolgimento del servizio titoli, autorizza il Monte a farsi sostituire dai depositari nell'espletamento di parte degli adempimenti oggetto del mandato.

Art. 25.

Tariffe per il servizio titoli

1. Il Monte determina il livello delle tariffe per le operazioni svolte per conto degli emittenti e promuove, presso le categorie interessate, la verifica dell'economicità dei servizi resi nei confronti degli emittenti per il tramite dei depositari.

2. Il Monte trasmette alla Consob ed alla Banca d'Italia — a seguito dell'approvazione, da parte del consiglio di amministrazione, della proposta di bilancio da sottoporre all'assemblea dei soci — un'apposita relazione illustrativa da cui si possa desumere, in base a criteri di contabilità analitica, il rapporto esistente tra costi e ricavi per i servizi prestati direttamente nei confronti degli emittenti.

Capo III

Operazioni

SEZIONE I

Operazioni ordinarie

Art. 26.

Deposito

1 Il deposito si attua con la consegna al Monte dei certificati — girati o intestati al Monte, quando nominativi — direttamente dai depositari o per il tramite degli emittenti.

2. Il depositario può disporre degli strumenti finanziari inviati al Monte solo dopo che quest'ultimo ha contabilizzato l'accredito nel conto titoli relativo.

Art. 27.

Ritiro

1. Il ritiro di tutti o di parte di strumenti finanziari si attua su richiesta del depositario.

2. Per le obbligazioni soggette ad estrazione il depositario tenuto ad indicare, nella richiesta di ritiro, anche le relative specifiche numeriche.

3. L'ordine di ritiro viene annullato dal Monte nei casi in cui non vengano rispettate le modalità stabilite per il conferimento dell'ordine stesso.

4. Gli strumenti finanziari sono restituiti al depositario:

regolari di godimento, salvo accordi particolari tra il Monte ed il depositario richiedente;

se nominativi, girati al depositario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge MT.

5. Se non ritirati presso il Monte, gli strumenti finanziari sono restituiti a cura del medesimo, anche per il tramite dell'emittente, a spese e rischio del depositario.

Art 28.

Giro

1. Il trasferimento degli strumenti finanziari disposto dai depositari nell'ambito del sistema viene effettuato, ai sensi dell'art. 4 della legge MT, mediante operazioni di giro.

2. Il giro consiste nell'ordine impartito al Monte da un depositario (ordinante) di trasferire gli strumenti finanziari da uno dei suoi conti titoli a quello di un altro depositario (beneficiario) ovvero ad un altro dei suoi conti e non comporta alcun movimento fisico degli strumenti finanziari stessi.

3. Il depositario beneficiario può disporre degli strumenti finanziari oggetto dell'operazione di giro solo dopo che il Monte ha contabilizzato l'accredito nel conto titoli relativo.

4. Per le obbligazioni soggette ad estrazione il depositario tenuto ad indicare, nell'ordine di giro, le specifiche numeriche dei titoli da trasferire.

5. L'ordine di giro può essere:

finalizzato all'esecuzione di operazioni di liquidazione a mezzo Stanza di compensazione, o conseguenti ad esse;

a vista;

ad esecuzione differita,

ed è revocabile, se non ancora contabilizzato, con il consenso del depositario beneficiario

6. L'ordine di giro viene annullato dal Monte nei casi in cui non vengano rispettate le modalità stabilite per il conferimento dell'ordine stesso.

7. In caso di mancanza di disponibilità i giri vengono posti in sospeso — nei termini fissati dal Monte — e, al ricrearsi della disponibilità, vengono eseguiti secondo la seguente priorità:

giri finalizzati alla copertura del saldo da liquidare a mezzo Stanza di compensazione o all'utilizzo dello stesso;

giri a esecuzione differita divenuti eseguibili;

giri a vista.

8. I giri non eseguiti, entro i termini fissati dal Monte, per mancanza di disponibilità vengono annullati, dandone comunicazione all'ordinante.

9. Un ordine di giro non può essere eseguito parzialmente.

SEZIONE II
Altre operazioni

Art. 29.
Generalità

1. Il Monte, nell'ambito del servizio titoli svolto per conto degli emittenti, non intrattiene c/c di corrispondenza con gli emittenti e/o con i depositari; i movimenti di fondi nei confronti dei depositari e degli emittenti si realizzano, quindi, con l'intervento di banche appositamente designate dagli stessi.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 32, 33, 34, 35 e 36 si applicano anche agli strumenti finanziari esteri, fatte salve le eventuali deroghe — necessarie per effetto degli accordi stipulati con i soggetti di cui all'art. 26 del regolamento Consob — che il Monte porterà a conoscenza dei depositari.

Art. 30.
Partecipazione ad assemblee

1. Per gli strumenti finanziari italiani, il Monte, avuta conoscenza della convocazione dell'assemblea, comunica ai depositari gli elementi necessari per il rilascio della certificazione di cui all'art. 3, comma 3, legge MT.

2. Per gli strumenti finanziari esteri il Monte provvede agli adempimenti di cui al comma 1 — ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti nel Paese dell'emittente — tenuto altresì conto delle modalità operative indicate dal soggetto estero presso il quale gli strumenti stessi sono depositati.

Art 31.
Pagamento di dividendi

1. Il Monte esegue le operazioni inerenti i dividendi posti in pagamento dall'emittente:

d'iniziativa, per gli strumenti finanziari al portatore;

sulla base delle istruzioni inviate dal depositario, per gli strumenti finanziari nominativi,

e dà disposizione alle banche indicate dall'emittente di effettuare i pagamenti a favore dei depositari beneficiari.

Art 32.
Pagamento interessi e rimborso del capitale sugli strumenti finanziari a reddito fisso

1. Il Monte provvede d'iniziativa, alle rispettive scadenze, al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale sugli strumenti finanziari a reddito fisso, avvalendosi delle disponibilità esistenti presso le banche espressamente indicate dagli emittenti e dando disposizioni alle banche stesse di effettuare i versamenti a favore dei depositari beneficiari.

2 Il Monte dà corso alle operazioni di rimborso delle obbligazioni secondo quanto indicato nel regolamento di ciascun prestito e alle condizioni in esso previste.

Art. 33.
Aumenti di capitale

1. Per gli aumenti di capitale a pagamento:

i depositari inviano al Monte, nei termini prescritti, le istruzioni necessarie per l'esecuzione dell'operazione ed effettuano, a favore degli emittenti, i versamenti a copertura della sottoscrizione, secondo le indicazioni fornite dal Monte;

il Monte, in mancanza di istruzioni o di versamento dei relativi fondi, non effettua l'operazione e mette a disposizione del depositario i diritti non esercitati.

2. Per gli aumenti di capitale effettuati a titolo gratuito, il Monte:

qualora il diritto di assegnazione non sia negoziabile assolve d'iniziativa tutti gli adempimenti necessari per l'assegnazione dei nuovi strumenti finanziari emessi,

qualora il diritto di assegnazione sia trattato in borsa, opera in base alle istruzioni ricevute dai depositari;

al termine dell'operazione, mette a disposizione dei depositari i diritti non esercitati.

3. Gli strumenti finanziari di nuova emissione vengono accreditati dal Monte sui conti titoli dei depositari.

4. Le azioni nominative sottoscritte vengono consegnate al Monte intestate allo stesso.

Art. 34.
Conversioni o esercizi di facoltà

1 I depositari inviano al Monte, nei termini prescritti, le istruzioni necessarie per l'esecuzione dell'operazione e versano a favore degli emittenti — ove previsto — i fondi a copertura della conversione o dell'esercizio della facoltà, secondo le indicazioni fornite dal Monte.

2. Alla scadenza dell'esercizio della facoltà, il Monte mette a disposizione del depositario gli strumenti finanziari rappresentativi dei diritti non esercitati

3. Gli strumenti finanziari rivenienti dalla conversione o dall'esercizio di facoltà vengono accreditati dal Monte sui conti titoli dei depositari.

4. Le azioni nominative sottoscritte vengono consegnate al Monte intestate allo stesso.

5 Il Monte restituisce ai depositari gli strumenti finanziari derivanti dalla conversione o dall'esercizio della facoltà, se non ammessi al sistema.

Art. 35.
Altre operazioni sul capitale

1. Per altre operazioni sul capitale deliberate dall'emittente i depositari inviano al Monte, nei termini prescritti, le istruzioni necessarie per l'esecuzione e versano a favore degli emittenti — ove previsto — i fondi a copertura dell'operazione, secondo le indicazioni fornite dal Monte.

2. Gli strumenti finanziari rivenienti dalle operazioni di cui al comma precedente vengono accreditati dal Monte sui conti titoli dei depositari.

3. Le azioni nominative vengono consegnate al Monte intestate allo stesso.

4. Il Monte restituisce ai depositari gli strumenti finanziari derivanti dalle operazioni di cui al comma 1, se non ammessi al sistema.

Capo IV

Compensazione e liquidazione

Art. 36.

Principi generali

1. Per il regolamento dei saldi delle liquidazioni titoli presso la Stanza di compensazione si applica la convenzione tra la Banca d'Italia e la Monte Titoli.

2. Il depositario aderente alla Stanza di compensazione tenuto, a pena di esclusione dal sistema, a rilasciare al Monte apposita autorizzazione per il regolamento di cui al comma 1.

Art. 37.

Liquidazione in Stanza di strumenti finanziari nominativi a seguito di stacco dividendi

1. Allo scopo di assicurare il regolare svolgimento delle liquidazioni, per il depositario risultante scoperto in Stanza di strumenti finanziari «ex», il Monte procede alla trasformazione da strumento finanziario «pieno» a «ex» — nei limiti delle disponibilità dei primi — delle quantità necessarie alla copertura in Stanza, registrando in apposita evidenza il quantitativo di strumenti finanziari su cui si operato; sui suddetti quantitativi operano prioritariamente le istruzioni di incasso o di rinuncia al dividendo che il depositario tenuto ad inviare al Monte.

Art. 38.

Liquidazione in Stanza di obbligazioni soggette ad estrazione

1. Il depositario tenuto a comunicare al Monte le specifiche numeriche dei titoli dovuti ai fini della liquidazione.

2. Nel caso in cui le specifiche numeriche non vengano comunicate in tempo utile, o riguardino tagli non idonei alla composizione delle partite da riconoscere ai depositari creditori, il Monte — allo scopo di assicurare il regolare svolgimento delle liquidazioni — è autorizzato ad avvalersi, comunque, delle disponibilità presenti sul conto titoli di proprietà del depositario, prelevando i tagli necessari secondo criteri di casualità.

3. Se, a seguito di quanto previsto al comma 2, le disponibilità presenti sul conto titoli di proprietà del depositario riguardino tagli non idonei alla composizione delle partite da riconoscere ai depositari creditori, il Monte — allo scopo di assicurare il regolare svolgimento delle liquidazioni — autorizzato ad avvalersi delle disponibilità presenti sui conti titoli di proprietà dei depositari.

a) prelevando dai suddetti conti i tagli disponibili, idonei allo scopo sopra indicato;

b) immettendo, contestualmente, nei conti di cui sopra, i tagli non utilizzati messi inizialmente a disposizione dal depositario debitore ai fini della copertura in Stanza.

4. Ai fini di quanto previsto ai commi 2 e 3, il Monte non opera sui titoli eventualmente resi indisponibili dai depositari

5. La procedura di cui ai commi 2 e 3 non si applica nei tre giorni antecedenti l'estrazione.

Titolo III

ALTRI SERVIZI

Art 39.

Servizio di gestione dell'anagrafe relativa a titoli impediti ed estratti

1. Il Monte provvede a fornire ai depositari, agli emittenti ed agli altri soggetti che ne facciano apposita richiesta, i dati identificativi relativi ai certificati colpiti da provvedimenti impeditivi o estratti per il rimborso.

2. Le tariffe relative al servizio reso vengono stabilite dal Monte.

ALLEGATO

TARIFFE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI, SVOLTO PER CONTO DEI DEPOSITARI

Diritti annui di custodia ed amministrazione

Titoli azionari:

L. 155.00 + I.V.A. per 1.000.000 di giacenza media.

Titoli obbligazionari e assimilati:

L. 55,00 + I.V.A. per 1.000.000 di giacenza media.

Importo minimo addebitabile L. 10.000 + I.V.A.

Le predette aliquote base vengono ridotte del 20% per lo scaglione di giacenza media superiore a lire 5.000 miliardi di valore nominale.

Ai fini di cui sopra, la giacenza media considerata riguarda l'ammontare degli strumenti finanziari complessivamente in deposito nei conti titoli — di proprietà e di terzi — che ciascun depositario ha in essere presso il Monte.

I diritti di custodia sono determinati moltiplicando, per ogni milione di giacenza media effettiva, calcolata in base al valore nominale, le aliquote unitarie sopra indicate.

Per i titoli esteri la giacenza media espressa in lire viene calcolata applicando il cambio ufficiale dell'ultimo giorno lavorativo del periodo di osservazione.

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari italiani «pieni di dividendo», ancora in deposito al termine del mese solare successivo alla «data di esigibilità», i diritti di custodia vengono maggiorati del 10% pro-rata.

Per quanto riguarda le obbligazioni soggette ad estrazione, la tariffa per i diritti di custodia viene maggiorata di lire 22,50 per milione di valore nominale.

Commissioni operative.

Spunte Stanza:

per ogni specie titolo che presenti un saldo per il quale il Monte è tenuto ad intervenire presso la Stanza di compensazione:

L. 1.500 + I.V.A.

Operazioni di giro operate presso il Monte.

per ogni ordine di giro tra depositari diversi, impartito via RNI secondo le modalità previste nella circolare MT:

L. 1.000 + I.V.A.;

per ogni ordine di giro tra depositi diversi di un medesimo depositario, impartito via RNI secondo le modalità previste nella circolare MT:

L. 500 + I. V.A.;

per ogni ordine di giro tra depositari diversi, impartito con sistemi non telematici secondo le modalità previste nella circolare MT:

L. 10.000 + I.V.A.;

per ogni ordine di giro tra depositi diversi, di un medesimo depositario, impartito con sistemi non telematici secondo le modalità previste nella circolare MT:

L. 10.000 + I. V.A.

Le maggiorazioni per gli ordini di giro impartiti con sistemi non telematici non si applicano ai depositari non residenti ed ai soggetti non autorizzati all'utilizzo del sistema trasmissivo RNI.

Ritiri

per ogni ritiro operato presso il Monte
L. 30.000 + I.V.A.;
per certificato ritirato:
L. 500 + I.V.A.;

oltre alle spese vive sostenute per il frazionamento dei certificati ed il loro invio al depositario.

Comunicazioni.

Trasmissione tramite la RNI:

i costi di trasmissione di dati, istruzioni ed informazioni da e verso i depositari via RNI sono a carico dei depositari

Decorrenza

Le tariffe di cui alla presente tabella sono in vigore dal 1° gennaio 1997, ad eccezione di quanto inerente alla modifica della tariffa relativa alle operazioni di ritiro, per la quale la decorrenza viene fissata dal 1° luglio 1997.

5 giugno 1997

97A5862

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 9 luglio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale del 6 luglio 1995 relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in filosofia

Viste le proposte di riordinamento del corso di laurea in filosofia formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di lettere e filosofia del 30 ottobre 1996; del senato accademico del 13 febbraio 1997 e del consiglio di amministrazione del 4 febbraio 1997;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 17 aprile 1997;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 5626 del 18 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli relativi al corso di laurea in filosofia sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA

Art. 1.

Afferenza ed accesso

Il corso di laurea in filosofia è istituito nella facoltà di lettere e filosofia. L'iscrizione al corso di laurea è regolato in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Art. 2.

Durata, articolazione e finalità del corso

Il corso di laurea ha lo scopo di fornire strumenti metodologici e critici, finalizzati alla ricerca e alla specializzazione filosofica, utili tanto per lo svolgimento di attività che impegnano il linguaggio e le applicazioni proprie dell'indagine filosofica, quanto per l'eventuale prosecuzione degli studi in Italia e all'estero nei settori scientifico-disciplinari che richiedono una preparazione filosofica.

La durata degli studi del corso di laurea in filosofia è fissata in quattro anni, strutturati in due bienni (biennio propedeutico-formativo e biennio specialistico). Il biennio propedeutico comprende un primo nucleo di discipline filosofiche costitutive, che caratterizzano la struttura portante del corso di laurea ed un secondo nucleo di discipline appartenenti ad altri settori umanistici, che consentano sia il completamento della formazione culturale e professionale di base, sia il mantenimento dell'intersettorialità con gli altri corsi di laurea incardinati nella facoltà di lettere. Il biennio specialistico può essere organizzato per indirizzi, con delibere dei consigli delle strutture didattiche competenti.

Art. 3.

Organizzazione degli studi

Il piano di studi prevede 21 insegnamenti annuali (11 insegnamenti nel primo biennio e 10 nel secondo) oltre che una prova scritta su testi filosofici da sostenere non prima del secondo anno.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato tutte le prove di esame delle discipline incluse nel piano di studi e avere ottenuto un giudizio positivo nelle esercitazioni di pratica testuale istituite e coordinate dalle strutture didattiche competenti nel corso di laurea. Le esercitazioni di pratica testuale su classici filosofici in lingua originale da svolgere nel biennio specialistico, per una durata non inferiore alle 50 ore, sono stabilite con modalità specifiche, in sede di programmazione didattica, all'inizio di ogni anno accademico dal consiglio della struttura didattica competente.

Il consiglio di corso di laurea indica fino a cinque insegnamenti fra quelli previsti nel primo biennio da considerare propedeutici ai fini dell'ammissione agli esami di profitto degli insegnamenti del secondo biennio.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento coerente con il piano degli studi scelto dallo studente, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 4.

Norme generali e transitorie

In attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di Ateneo, le funzioni delle strutture didattiche, in relazione alla laurea in filosofia, sono esercitate dal consiglio di facoltà che delibera su proposta del consiglio della struttura didattica competente.

Art. 5.

curriculum *didattico*

PRIMO BIENNIO

Sei insegnamenti filosofici da scegliere all'interno dei seguenti settori scientifico-disciplinari, purché sia garantita la presenza di: storia della filosofia, filosofia teoretica e filosofia morale:

M08A Storia della filosofia
Storia della filosofia
Storia della filosofia moderna
Teoria e storia della storeografia
Storia della filosofia contemporanea (facoltà di sociologia)

M08B Storia della filosofia antica
Storia della filosofia antica

M08C Storia della filosofia medievale
Storia della filosofia medievale
Storia del pensiero politico medievale

M08E Storia della scienza
Storia della scienza (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali)
Storia del pensiero scientifico antico e medievale (I.U.O.)
Storia del pensiero scientifico moderno e contemporaneo (I.U.O.)

M07A Filosofia teoretica
Filosofia teoretica
Didattica della filosofia
Gnoseologia

M07B Logica e filosofia della scienza
Logica
Filosofia della scienza

M07C Filosofia morale
Filosofia morale
Filosofia delle religioni
Storia della filosofia morale
Filosofia della storia

M07D Estetica
Estetica
Sociologia dell'arte e della letteratura (facoltà di sociologia)

M07E Filosofia del linguaggio
Filosofia del linguaggio
Semiotica

Un insegnamento a scelta fra:

M09A Pedagogia generale
Pedagogia generale

M09C Didattica
Pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa

M10A Psicologia generale
Psicologia generale
Storia della psicologia

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione
Psicologia dello sviluppo

M11B Psicologia sociale
Psicologia sociale
Psicologia del linguaggio e delle comunicazioni (facoltà di sociologia)

M11D Psicologia dinamica
Psicologia dinamica

Due insegnamenti storici a scelta in ambiti storici distinti nei seguenti settori:

L02A Storia greca
Antichità greche e romane
Epigrafia
Papirologia
Storia greca

L02B Storia romana
Storia romana

M01X Storia medievale
Antichità ed istituzioni medievali
Esegesi delle fonti storiche medievali
Storia economica e sociale del Medioevo
Storia medievale

M02A Storia moderna
Storia moderna
Storia del Rinascimento

M04X Storia contemporanea
Storia contemporanea
Storia dei partiti e movimenti politici
Storia della questione meridionale
Storia del Risorgimento

Un insegnamento scelto all'interno dei settori:

L06C Lingua e letteratura greca
Letteratura greca

L07A Lingua e letteratura latina
Letteratura latina

L12A Letteratura italiana
Letteratura italiana

L12B Letteratura italiana moderna e contemporanea
Letteratura italiana moderna e contemporanea

L12C Critica letteraria
Storia della critica letteraria
Sociologia della letteratura

L12D Letterature comparate
Letteratura comparata

L12E Letteratura dell'età medievale, umanistica e rinascimentale
Letteratura italiana del Rinascimento
Filologia medievale e umanistica
Letteratura umanistica

M06A Geografia
Geografia

Un insegnamento di lingua straniera, con esame su testi filosofici, scelto fra:

Lingua francese
Lingua inglese
Lingua spagnola
Lingua tedesca.

SECONDO BIENNIO

Una prova scritta di commento ad un testo classico di filosofia.

Sei insegnamenti a scelta nelle seguenti aree:

Area storico-filosofica

M08A Storia della filosofia
Storia della filosofia
Storia della filosofia moderna
Teoria e storia della storeografia
Storia della filosofia contemporanea (facoltà di sociologia)

M08B Storia della filosofia antica
Storia della filosofia antica

M08C Storia della filosofia medievale
Storia della filosofia medievale
Storia del pensiero politico medievale

M08E Storia della scienza
Storia della scienza (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali)
Storia del pensiero scientifico antico e medievale (I.U.O.)
Storia del pensiero scientifico moderno e contemporaneo (I.U.O.)
Storia della psicologia

Area filosofico teorica

M07A Filosofia teoretica
Filosofia teoretica
Didattica della filosofia
Gnoseologia

M07C Filosofia morale
Filosofia morale
Filosofia delle religioni
Storia della filosofia morale
Filosofia della storia

M07D Estetica
Estetica
Sociologia dell'arte e della letteratura (facoltà di sociologia)

Q01A Filosofia politica
Filosofia politica (I.U.O.)

N20X Filosofia del diritto
Filosofia del diritto (facoltà di giurisprudenza)
Teoria dell'interpretazione

Area logico-epistemologica

M07B Logica e filosofia della scienza
Filosofia della scienza
Logica
Metodologia delle scienze sociali

M08E Storia della scienza
Storia della scienza (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali)
Storia del pensiero scientifico antico e medievale (I.U.O.)
Storia del pensiero scientifico moderno e contemporaneo (I.U.O.)
Storia della psicologia

Area semiotica-linguistica

L09A Glottologia e linguistica
Glottologia
Linguistica generale
Sociolinguistica

M07E Filosofia del linguaggio
Filosofia del linguaggio
Semiotica

Quattro insegnamenti a scelta tra le seguenti aree:

Area delle scienze umane

M09A Pedagogia generale
Pedagogia generale

M09B Storia della pedagogia
Storia della scuola e delle istituzioni educative

M10A Psicologia generale
Psicologia generale
Storia della psicologia

M05X Discipline demoetnoantropologiche
Antropologia culturale (facoltà di sociologia)

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione
Psicologia dell'età evolutiva

M11B Psicologia sociale
Psicologia sociale
Psicologia del linguaggio e delle comunicazioni

M11D Psicologia dinamica
Psicologia dinamica

P01A Economia politica
Economia politica (facoltà di scienze politiche)

Q05A Sociologia generale
Sociologia generale
Metodi e tecniche della ricerca sociale (D.U.)
Metodi e tecniche del servizio sociale (D.U.)
Principi e fondamenti del servizio sociale (D.U.)

Area storica

L02A Storia greca
Storia greca
Antichità greche e romane
Epigrafia
Papirologia

L02B Storia romana
Storia romana

M01X Storia medievale
Antichità ed istituzioni medievali
Esegesi delle fonti storiche medievali
Storia economica e sociale del Medioevo
Storia medievale

M02A Storia moderna
Storia moderna
Storia del Rinascimento

M03A Storia delle religioni
Storia delle religioni
Religioni del mondo classico

M03B Storia del cristianesimo e delle chiese
Storia del cristianesimo
Storia della chiesa

M03C Storia del cristianesimo antico e medievale
Agiografia
Storia della chiesa antica

M04X Storia contemporanea
Storia contemporanea
Storia dei partiti e movimenti politici
Storia della questione meridionale
Storia del Risorgimento

P01D Storia del pensiero economico

Storia delle dottrine economiche

Q01B Storia delle dottrine politiche

Storia delle dottrine politiche

Area delle scienze del linguaggio e della comunicazione

L26A Discipline dello spettacolo

Storia del teatro e dello spettacolo

Storia del teatro medievale e rinascimentale

L26B Cinema e fotografia

Storia del cinema (I.U.O.)

L27B Musicologia e storia della musica moderna e contemporanea

Storia della musica

L12D Letterature comparate

Letteratura comparata

Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi

Sociologia della letteratura

Sociologia della conoscenza (facoltà di sociologia)

Area scientifica

A01A Logica matematica

Logica matematica (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali)

B02A Fisica teorica

Fisica teorica (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali)

K05B Informatica

Informatica (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali)

Area individuale ed orientamento didattico professionale (comma 8, art. 5 del decreto ministeriale 6 maggio 1995)

L12A Letteratura italiana

Letteratura italiana (I e/o II annualità)

L07A Lingua e letteratura latina

Letteratura latina (I e/o II annualità)

M06A Geografia

Geografia

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 9 luglio 1997

p. *Il rettore:* BUCCI

97A5802

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

DECRETO RETTORALE 3 febbraio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1984, n. 836, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652,e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995 recante: «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico» e la tab. XLV/2 allegata ad esso, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 1996, recante l'integrazione del comma 2.9 all'art. 2 della tab. XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Brescia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale, adunanza del 24 ottobre 1996, relativamente al riordino delle scuole di specializzazione in chirurgia toracica, in ginecologia e ostetricia, in malattie infettive, in microbiologia e virologia, in otorinolaringoiatria, in urologia;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale, adunanza del 14 novembre 1996, relativamente al riordino delle scuole di specializzazione in cardiologia, in chirurgia generale, in oftalmologia;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Alle scuole di specializzazione in:

cardiologia;

chirurgia generale;

chirurgia toracica;

ginecologia e ostetricia;

malattie infettive;

microbiologia e virologia;

otorinolaringoiatria;

oftalmologia;

urologia,

sono applicate le norme comuni previste dalla tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 1995, integrate dal punto 2.9 approvato con decreto ministeriale 31 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 1996, nonché, per le parti da queste non regolate, le norme generali comuni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1987.

Art. 2.

Gli articoli da 141 a 148 sono sostituiti dai seguenti, con conseguente scorrimento nella numerazione degli articoli successivi:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CARDIOLOGIA

Art. 141. — La scuola di specializzazione in cardiologia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

La scuola è articolata nei seguenti indirizzi:

a) cardiologia;

b) angiologia.

Art. 142. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della cardiologia clinica.

Art. 143. —La scuola rilascia il titolo di specialista in cardiologia.

Art. 144. — Il corso ha la durata di quattro anni.

La sede amministrativa è presso il dipartimento di medicina sperimentale e applicata.

Art. 145. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia, quelle del dipartimento di medicina sperimentale e applicata e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 146. — Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture e attrezzature disponibili, il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'articolo precedente.

TABELLA *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

A) *Area delle scienze di base.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomofisiologia, biochimica e genetica dell'apparato cardiaco allo scopo di stabilire le basi per l'apprendimento del laboratorio, della clinica e della terapia cardiologica. Lo specializzando, inoltre, deve apprendere le nozioni fondamentali di matematica, fisica, statistica ed informatica, utili per la comprensione della fisiologia della circolazione e per l'elaborazione di dati ed immagini di interesse clinico.

Settori:

B01B Fisica;

E09A Anatomia umana;

E09B Istologia;

E05A Biochimica;

E10X Biofisica medica;

E06A Fisiologia umana;

F03X Genetica medica;

F01X Statistica medica.

B) *Area di biologia molecolare, fisiopatologia e patologia cardio-vascolare.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi etiopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie cardiache congenite ed acquisite nonché dei meccanismi che alterano la normale struttura e funzione.

Settori:

E04B Biologia molecolare;

F03X Genetica medica;

F04A Patologia generale;

F05X Microbiologia e microbiologia clinica;

F06A Anatomia patologica.

C) *Area di laboratorio e strumentazione.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche sulla struttura e funzionamento degli apparecchi di diagnostica cardiovascolare.

Settori:

B01B Fisica;

E10X Biofisica medica;

F04B Patologia clinica;

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

D) *Area di diagnostica cardiologica non invasiva.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori della diagnostica cardiologica non invasiva, compresa l'elettrocardiografia (standard e dinamica), l'elettrofisiologia, l'ecocardiografia (monodimensionale, bidimensionale, Doppler e Color-Doppler), le metodiche radioisotopiche, la TAC, la RMN.

Settori:

F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare;

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

E) *Area di diagnostica cardiologica invasiva.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori della diagnostica cardiologica invasiva.

Settori:

F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare;

F06A Anatomia patologica;

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

F) *Area di cardiologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e pratiche necessarie per la prevenzione, diagnosi e terapia farmacologica delle malattie dell'apparato cardio-vascolare, nonché acquisire le necessarie conoscenze e metodologie comportamentali nelle sindromi acute e in situazioni di emergenza.

Settori:

F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare;

F07A Medicina interna;

E07X Farmacologia.

G) *Area di cardiologia interventistica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze e la pratica per eseguire manovre diagnostiche invasive complesse.

Settori:

F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare;

F09X Cardiochirurgia.

H) *Area delle malattie vascolari*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teorico-pratiche necessarie per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie vascolari periferiche.

Settori:

F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare.

I) *Area della cardiologia pediatrica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teorico-pratiche necessarie per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie cardiovascolari nell'età pediatrica.

Settori:

F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare;

F19A Pediatria generale specialistica.

TABELLA *B*

STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve:

1) aver eseguito e comunque refertato personalmente almeno 300 elettrocardiogrammi standard e 100 ecg Holter;

2) aver eseguito personalmente almeno 100 test provocativi fisici e/o farmacologici;

3) aver eseguito personalmente almeno 100 ecocardiogrammi monodimensionali, bidimensionali e Doppler, con relativa refertazione;

4) aver partecipato alla fase di definizione diagnostica di almeno trenta esami radioisotopici cardiaci;

5) aver eseguito personalmente trenta cateterismi destri, con calcolo dei relativi parametri emodinamici e trenta coronarografie;

6) aver formulato correttamente la diagnosi in pazienti con varia patologia cardiovascolare, impostandone la terapia medica, nonché fornendo eventuali indicazioni ad intervento di rivascolarizzazione (angioplastica e by-pass);

7) aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza clinica nella gestione del paziente acuto e nella rianimazione cardiorespiratoria, con periodo di servizio complessivo in unità di terapia intensiva coronarica di almeno una annualità e mezzo.

Costituiscono attività proprie di indirizzo:

I. *Cardiologia* (almeno un settore su 3):

a) emodinamica e cardiologia interventistica: esecuzione personale di almeno 100 coronaventricolografie di cui almeno il 50% come primo operatore e partecipazione diretta ad almeno 50 angioplastiche coronariche, di cui il 50% come primo operatore; interpretazione dei quadri angiografici, ecc;

b) applicazioni ultraspecialistiche della diagnostica con ultrasuoni: esecuzione personale di almeno 40 ecocardiogrammi transesofagei, di 70 esami ecostress, acquisizione di conoscenze teorico-pratiche in tema di eco-contrastografia, esperienza di ecografia intraoperatoria, ecc;

c) elettrofisiologia clinica avanzata: esecuzione di esami elettrofisiologici per via cruenta o transesofagea,

impianto di almeno 30 pace-maker definitivi, di cui almeno 10 come primo operatore; partecipazione a tecniche ablative e di mappaggio endocavitario, ecc.

II. *Angiologia:* aver acquisito conoscenze teorico-pratiche in tema di diagnostica invasiva e non invasiva (Eco Color Doppler, pletismografia, Laser Doppler, ecc.), terapia e prevenzione angiologica, con eventuale indicazione al trattamento chirurgico delle malattie vascolari.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Art. 3.

Gli articoli da 88 a 95 sono sostituiti dai seguenti, con conseguente scorrimento nella numerazione degli articoli successivi.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE AD INDIRIZZO IN CHIRURGIA GENERALE

Art. 88. — La scuola di specializzazione in chirurgia generale ad indirizzo in chirurgia generale risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 89. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della chirurgia.

Tali specialisti sono addestrati per rispondere a tutte le richieste di competenza chirurgica generale.

Art. 90. — La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale.

Art. 91. — Il corso ha la durata di 6 anni.

La sede amministrativa è presso l'UOP scienze chirurgiche.

Art. 92. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia, quelle dell'UOP scienze chirurgiche, quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo numero 502/1992 e il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 93. — Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti ed in base alle risorse umane e finanziarie e alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di sette per ciascun anno di corso, per un totale di quarantadue specializzandi, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'articolo precedente.

TABELLA *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

Area A1): *Propedeutica.*

Obiettivi: lo specializzando inizia l'apprendimento della anatomia chirurgica e della medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza per la valutazione epidemiologica e l'inquadramento dei casi clinici anche mediante sistemi informatici. Deve acquisire la esperienza pratica necessaria a valutare clinicamente un paziente definendone la tipologia sulla base della conoscenza di patologia clinica, anatomia patologica, fisiopatologia chirurgica, metodologia clinica.

Settori scientifico-disciplinari:

F06A Anatomia patologica;

F08A Chirurgia generale;

F04B Patologia clinica.

Area B1): *Semeiotica clinica e strumentale.*

Obiettivi: lo specializzando procede nell'apprendimento della medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessaria ad impostare, seguire e verificare personalmente l'iter diagnostico più adatto per giungere ad una corretta definizione della patologia nei singoli pazienti.

Settori scientifico-disciplinari:

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia;

F08A Chirurgia generale.

Area C1: *Chirurgia generale.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie a definire, sulla base di una valutazione complessiva della malattia e del paziente, l'indicazione al tipo di trattamento — chirurgico o meno — più corretto in funzione dei rischi, dei benefici e dei risultati prevedibili per ogni singolo malato; deve essere inoltre in grado di affrontare e risolvere le problematiche relative alla impostazione e gestione del decorso post-operatorio immediato e dei controlli a distanza.

Settori scientifico-disciplinari:

F21X Anestesiologia;

F08A Chirurgia generale.

Area D1: *Anatomia chirurgica e tecnica operatoria.*

Obiettivi: lo specializzando deve essere in grado di acquisire la base di conoscenza anatomo-chirurgica e di medicina operatoria necessaria per affrontare, anche in prima persona, la pratica esecuzione degli atti operatori anche in urgenza.

Settori scientifico-disciplinari:

F08A Chirurgia generale.

Area E1: *Chirurgia interdisciplinare.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire:

a) la base di conoscenza e l'esperienza pratica necessarie a diagnosticare e trattare anche chirurgicamente, le patologie di competenza specialistica di più comune riscontro in chirurgia generale o caratterizzate dalla indifferibilità del trattamento in caso di chirurgia di urgenza. Tali attività devono essere svolte limitatamente alla chirurgia plastica e ricostruttiva, toracica, vascolare, pediatrica, urologica e ginecologica;

b) riconoscere, diagnosticare ed impostare clinicamente pazienti affetti da patologie che prevedono l'impiego necessario di specialisti, nel campo della cardiochirurgia, della neurochirurgia, della chirurgia maxillo-facciale e della ortopedia; tutto ciò curando la visione complessiva delle priorità nel caso di lesioni o patologie multiple.

Settori scientifico-disciplinari:

F08A Chirurgia generale;

F08D Chirurgia toracica;

F08E Chirurgia vascolare;

F09X Chirurgia cardiaca;

F12B Neurochirurgia;

F13C Chirurgia maxillo-facciale;

F16A Malattie apparato locomotore.

Area F1: *Organizzativa e gestionale.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza necessaria ad organizzare e gestire la propria attività di chirurgo in rapporto alle caratteristiche delle strutture nelle quali è chiamato ad operare. Lo specializzando deve saper utilizzare le potenzialità dell'informatica nella organizzazione del lavoro e nella gestione della struttura. Oltre ad una buona conoscenza della lingua inglese deve acquisire l'esperienza necessaria al proprio impiego nel territorio, conoscere gli aspetti medico-legali relativi alla propria condizione professionale e le leggi ed i regolamenti che governano l'assistenza sanitaria.

Settori scientifico-disciplinari:

F08A Chirurgia generale;

F22A Igiene generale ed applicata;

F22B Medicina legale:

F22C Medicina del lavoro.

TABELLA *B*

STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare di aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

a) almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore;

b) almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

c) almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore;

(degli interventi indicati sub *a-b-c* almeno il 10% deve essere eseguito in situazioni di emergenza/urgenza)

d) aver effettuato almeno 200 ore di attività di pronto soccorso nosocomiale;

e) aver prestato assistenza diretta e responsabile, con relativi atti diagnostici e terapeutici a pazienti critici (minimo 50), a pazienti in situazioni di emergenza/urgenza (minimo 150) e di elezione (minimo 600).

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Art. 4.

Gli articoli da 104 a 109 sono sostituiti dai seguenti, con conseguente scorrimento nella numerazione degli articoli successivi.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA TORACICA

Art. 104. — La scuola di specializzazione in chirurgia toracica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 105. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della chirurgia toracica.

Art. 106. — La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia toracica.

Art. 107. — Il corso ha la durata di 5 anni.

La sede amministrativa presso l'U.O.P. scienze chirurgiche.

Art. 108. — Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia, quelle dell'UOP scienze chirurgiche e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario

appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 109. — Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie e alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di due per ciascun anno di corso, per un totale di dieci specializzandi, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'articolo precedente.

TABELLA *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

A) Area propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze approfondite di anatomofisiopatologia ed anatomia chirurgica; deve apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistemazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici.

Settori:

E06A Fisiologia umana;

E09A Anatomia umana;

F01X Statistica medica:

F04A Patologia generale;

F06A Anatomia patologica;

F08A Chirurgia generale;

F08D Chirurgia toracica.

B) Area di semeiotica generale e strumentale e di metodica clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semeiologiche e la padronanza delle metodologie di laboratorio e strumentali per attuare i procedimenti diagnostici delle malattie di interesse chirurgico; lo specializzando deve apprendere i fondamenti dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica.

Settori:

F04B Patologia clinica;

F06A Anatomia patologica;

F08A Chirurgia generale;

F07B Malattie apparato respiratorio;

F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare;

F08D Chirurgia toracica;

F09X Chirurgia cardiaca;

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia;

C) Area di anatomia chirurgica e corso di operazioni.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali tecniche chirurgiche.

Settori:

F06A Anatomia patologica;

F08D Chirurgia toracica;

F08A Chirurgia generale.

D) Area di chirurgia toracica.

Obiettivo: lo specializzando deve saper integrare le conoscenze semeiologiche nell'analisi clinica dei pazienti, saper decidere la più opportuna condotta terapeutica, saper intervenire chirurgicamente sotto il profilo terapeutico, in modo integrato con altri settori specialistici chirurgici o con supporti terapeutici medici e radiogeni.

Settore:

F08D Chirurgia toracica;

F08A Chirurgia generale.

E) Area di anestesiologia e valutazione critica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di anestesia e terapia del dolore, in modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti di settore per l'adozione della più opportuna condotta clinica; deve inoltre acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici e alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche.

Settori:

F08C Cardiochirurgia;

F08D Chirurgia toracica;

F08A Chirurgia generale;

F21X Anestesiologia;

F22B Medicina legale.

TABELLA *B*

STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve aver frequentato reparti di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza e chirurgia cardiovascolare per almeno una annualità; dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

procedure diagnostiche endoscopiche, in almeno 100 casi;

almeno 150 interventi di alta e media chirurgia toracica, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore;

almeno 200 interventi di piccola chirurgia generale e specialistica, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Art. 5.

Gli articoli da 110 a 117 sono sostituiti dai seguenti, con conseguente scorrimento nella numerazione degli articoli successivi.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GINECOLOGIA E OSTETRICIA

Art. 110. — La scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia articolata in due indirizzi:

a) Ginecologia e ostetricia;

b) Fisiopatologia della riproduzione umana, risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 111. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale delle scienze ostetriche e ginecologiche, compresa la fisiopatologia della riproduzione umana.

Art. 112. — La scuola rilascia il titolo di specialista in ginecologia ed ostetricia.

Art. 113. — Il corso ha la durata di cinque anni, con sede amministrativa presso il dipartimento materno infantile e di tecnologie biomediche.

Art. 114. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia, quelle del dipartimento materno infantile e di tecnologie biomediche e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tab. *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 115. — Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie e alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di sei per ciascun anno per un totale di trenta specializzandi, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'articolo precedente.

TABELLA *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

A) Area propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di biologia cellulare e molecolare del differenziamento e della proliferazione cellulare.

Settori:

E04B Biologia molecolare;

E09B Istologia;

E11B Biologia applicata;

F03X Genetica medica.

B) Area di oncologia.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo della malattia neoplastica.

Settori:

F04A Patologia generale;

F04C Oncologia medica.

C) Area di laboratorio e diagnostica oncologica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche nei settori di laboratorio applicati alla patologia ostetrica e ginecologica, comprese citopatologia ed istopatologia, e diagnostica per immagini.

Settori:

F04B Patologia clinica;

F06A Anatomia patologica;

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

D) Area di oncologia medica.

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e tecniche e la pratica clinica necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e cura dei tumori solidi.

Settori:

F04B Patologia clinica;

F04C Oncologia medica.

E) Area di epidemiologia e prevenzione.

Obiettivo: conoscere i principi di epidemiologia e di medicina preventiva applicati all'oncologia.

Settori:

F01X Statistica medica;

F22A Igiene generale ed applicata;

F) Area della ginecologia.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la diagnostica e terapia, in particolare chirurgica, delle

patologie ginecologiche; deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica.

Settori:

F08A Chirurgia generale;

F08B Chirurgia plastica;

F10X Urologia;

F20X Ginecologia e ostetricia;

F21X Anestesiologia.

G) Area dell'ostetricia.

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e pratiche applicabili alla fisiologia della gravidanza e del parto, alle attività diagnostiche inerenti patologie materne e fetali, alle attività terapeutiche, in particolare di tipo chirurgico, indicate per tali patologie.

Settori:

F20X Ginecologia e ostetricia;

F21X Anestesiologia.

a) indirizzo di ginecologia e ostetricia

H) Area della ginecologia oncologica.

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire conoscenze avanzate teoriche e di pratica clinica necessarie per la diagnosi, cura e trattamento del paziente neoplastico, anche in fase critica.

Settori:

F04C Oncologia medica;

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia;

F20X Ginecologia e ostetricia;

F21X Anestesiologia.

b) Indirizzo di fisiopatologia della riproduzione umana

I. Area della fisiopatologia della riproduzione umana

Obiettivo: lo specializzando deve saper mettere in essere le tecniche di fecondazione assistita, nel rispetto delle norme di legge e della deontologia.

Settori:

E09B Istologia;

F07E Endocrinologia;

F20X Ginecologia e ostetricia;

F22B Medicina legale.

TABELLA *B*

STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve saper dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione di aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

6 mesi chirurgia generale;

attività di diagnostica e prevenzione in oncologia ginecologica per almeno 250 casi;

attività di diagnostica e prevenzione di patologie gravidiche in almeno 250 casi;

almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore;

almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore.

Per l'indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana la parte chirurgica è ridotta del 20% e lo specializzando deve aver eseguito procedure di fecondazione assistita in almeno 150 casi, dei quali il 25% condotte come responsabile delle procedure.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Art. 6.

Gli articoli da 212 a 219 sono sostituiti dai seguenti con conseguente scorrimento nella numerazione degli articoli successivi.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE INFETTIVE

Art. 212. — La scuola di specializzazione in malattie infettive risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 213. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale delle malattie infettive.

Art. 214. — La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie infettive.

Art. 215. — Il corso ha la durata di 4 anni.

La sede amministrativa è presso la clinica di malattie infettive presso gli Spedali civili di Brescia.

Art. 216. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia, quelle del dipartimento materno infantile e di tecnologie, quelle del servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 217. — Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie e alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di sette per ciascun anno per un totale complessivo di ventotto specializzandi, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'articolo precedente.

TABELLA *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

A) Area propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le conoscenze fondamentali di anatomofisiologia, biochimica e genetica dei principali sistemi ed apparati ed in particolare di quelli connessi con le malattie infettive e tropicali.

Settori:

E09A Anatomia umana;

E09B Istologia;

E05A Biochimica;

E06A Fisiologia umana;

F03X Genetica medica;

F04A Patologia generale.

B) Area di fisiopatologia ematologica generale e molecolare.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogeneti ci che determinano lo sviluppo delle malattie infettive e tropicali, con particolare attenzione a quelle che coinvolgono cellule ematiche ed immunitarie anche riguardo al loro ruolo come sistema intermedio nella patogenesi e diffusione delle malattie infettive.

Settori:

E04B Biologia molecolare;

F03X Genetica medica;

F04A Patologia generale;

F04B Patologia clinica;

F071 Malattie infettive.

C) Area di patologia infettivologica, laboratorio e diagnostica medica.

Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio e di diagnostica strumentale applicati alle malattie infettive.

Settori:

F07G Malattie del sangue;

F04B Patologia clinica;

F06A Anatomia patologica;

F07A Medicina interna;

F07I Malattie infettive;

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

D) Area di metodologia e diagnostica speciale di laboratorio.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere avanzate conoscenze teoriche e tecniche per diagnostica delle malattie batteriche, virali e parassitarie.

Settori:

F04B Patologia clinica;

F05X Microbiologia e microbiologia clinica;

F07I Malattie infettive.

E) Area della eziologia e patogenesi delle malattie infettive.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere in modo approfondito i meccanismi patogenetici e le modalità di trasmissione delle malattie infettive (agenti causali, vettori, ospiti intermedi).

Settori:

F04B Patologia clinica;

F05X Microbiologia e microbiologia clinica;

F07I Malattie infettive.

F) Area di clinica delle malattie infettive.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze specialistiche teoriche e cliniche per affrontare le patologie e le conseguenti situazioni cliniche proprie delle malattie infettive.

Settori:

F07A Medicina interna;

F07I Malattie infettive.

G) Area di epidemiologia, prevenzione ed organizzazione e gestione sanitaria e di medicina delle comunità.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere ed applicare fondamentali conoscenze di statistica medica, epidemiologia, igiene e profilassi in riferimento alla patologia infettiva; deve inoltre conoscere i principi della organizzazione, programmazione e gestione sanitaria, anche sotto il profilo della medicina delle comunità.

Settori:

F01X Statistica medica;

F07I Malattie infettive;

F22A Igiene generale e applicata.

H) Area delle urgenze infettivologiche.

Obiettivo: lo specializzando deve saper affrontare le emergenze infettivologiche, acquisendo anche la capacità di collaborare in modo interdisciplinare.

Settori:

F07I Malattie infettive;

F07A Medicina interna.

TABELLA *B*

STANDARD COMPLESSIVO
DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale deve:

aver seguito almeno 400 casi clinici inerenti malattie infettive; di questi casi lo specializzando deve averne seguiti almeno 60 in piena autonomia professionale;

aver seguito l'itinerario diagnostico, in particolare riguardo alla diagnostica di laboratorio, di almeno 400 casi clinici inerenti malattie infettive;

aver eseguito, sino alla formulazione della diagnosi, esami di laboratorio, dei quali almeno 150 esami ematologici, 100 esami batteriologici, 100 esami virali, 100 esami parassitologici, 100 esami di ricerca di miceti; almeno il 25% di tali esami deve essere condotto personalmente dallo specializzando.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti clinici ed il relativo peso specifico.

Art. 7.

Gli articoli da 126 a 133 sono sostituiti dai seguenti con conseguente scorrimento nella numerazione degli articoli successivi.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA

Art. 126. — La scuola di specializzazione in microbiologia e virologia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica articolata negli indirizzi:

a) medico;

b) tecnico.

Art. 127. — La scuola ha lo scopo di formare specialisti laureati in medicina e chirurgia e scienze biologiche nel settore professionale delle analisi microbiologiche, batteriologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche, applicate alla patologia umana.

Art. 128. — La scuola rilascia il titolo di specialista in microbiologia e virologia.

Art. 129. — Il corso ha la durata di 4 anni, con sede amministrativa presso il dipartimento di medicina sperimentale e applicata.

Art. 130. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia, quelle del dipartimento di medicina sperimentale e applicata, e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 131. — Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie e alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi, tenuto conto delle strutture e delle capacità formative di cui all'articolo precedente.

TABELLA *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

A) Area propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di biologia cellulare e molecolare di genetica e fisiologia dei microorganismi (batteri, miceti, parassiti) e dei virus.

Settori:

E04B Biologia molecolare;

E12X Microbiologia generale.

B) Area di microbiologia generale.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i fondamenti della genetica dei micro-organismi, del loro metabolismo, della genetica e biologia molecolare delle infezioni virali e dell'integrazione del genoma virale in cellule eucariote.

Settori:

E12X Microbiologia generale;

F05X Microbiologia e microbiologia clinica.

C) Area di batteriologia clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di laboratorio per la coltivazione dei batteri, per la loro identificazione con metodiche convenzionali e molecolari.

Settori:

E12X Microbiologia generale;

F05X Microbiologia e microbiologia clinica.

D) Area di micologia medica.

Obiettivo: deve altresì apprendere le metodiche di diagnosi micologica, utilizzando metodologie convenzionali e molecolari; deve infine apprendere i fondamenti di organizzazione e sicurezza di laboratorio e dello smaltimento dei rifiuti.

Settori:

F05X Microbiologia e microbiologia clinica.

E) Area di virologia clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche per la coltivazione di cellule infettate con virus, per l'identificazione di virus e di loro parti, utilizzando metodiche convenzionali e molecolari.

Settori:

E12X Microbiologia generale;

F05X Microbiologia e microbiologia clinica.

F) Area di parassitologia clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche per l'identificazione dei parassiti d'interesse umano e di loro costituenti, utilizzando metodiche convenzionali e molecolari.

Settori:

F05X Microbiologia e microbiologia clinica;

V32B Parassitologia.

G) Area di malattie da infezione.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze relative alle malattie da infezione, al fine di poter effettuare diagnosi differenziali, sotto il profilo laboratoristico, delle malattie batteriche, micotiche, virali e parassitarie.

Settori:

F05X Microbiologia e microbiologia clinica.

TABELLA *B*

STANDARD COMPLESSIVO
DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve:

aver seguito l'itinerario diagnostico sotto gli aspetti batteriologici, virologici, micologici o parassitologici di almeno 400 casi clinici;

aver eseguito almeno 5000 esami batteriologici, sino alla formulazione diagnostica in almeno il 30% dei casi;

aver eseguito almeno 800 esami virologici, sino alla formulazione diagnostica in almeno il 30% dei casi;

aver eseguito almeno 500 esami micologici, sino alla formulazione diagnostica in almeno il 30% dei casi;

aver eseguito almeno 500 esami parassitologici, sino alla formulazione diagnostica in almeno il 30% dei casi.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Art. 8.

Gli articoli da 189 a 196 sono sostituiti dai seguenti con conseguente scorrimento nella numerazione degli articoli successivi

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN OFTALMOLOGIA

Art. 189. — La scuola di specializzazione in oftalmologia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 190. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale dell'oftalmologia.

Art. 191. — La scuola rilascia il titolo di specialista in oftalmologia.

Art. 192. — Il corso ha la durata di 4 anni.

La sede amministrativa è presso l'U.O.P. patologia chirurgica.

Art. 193. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia, quelle dell'UOP «Patologia chirurgica» e quelle del Servizio sanitario nazionale, individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 194. — Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie e alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero massimo degli specializzandi è di cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'articolo precedente.

TABELLA *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

A) Morfologia normale e patologia oculare.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le nozioni fondamentali di anatomia, embriologia e genetica oculare e di anatomia e istologia patologica.

Settori:

E09A Anatomia umana;

F03X Genetica medica;

F06A Anatomia patologica;

F14X Malattie dell'apparato visivo.

B) Fisiopatologia della visione.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenza sulla fisiopatologia della visione, sui meccanismi della visione binoculare e la sua patologia, deve correttamente eseguire l'esame della refrazione e deve avere piena conoscenza dell'ortottica.

Settori:

E05A Biochimica;

E06A Fisiologia umana;

F14X Malattie apparato visivo.

C) Semeiotica oculare.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire completa e piena conoscenza della semeiotica clinica e strumentale, nonché dell'igiene oculare.

Settori:

F14X Malattie apparato visivo.

*D)*Patologia e clinica oculare.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenza specifica di tutta la patologia oculare compresa la patologia oftalmologica nel bambino; piena conoscenza di neuroftalmologia, ergoftalmologia.

Settori:

F14X Malattie apparato visivo;

F12B Neurochirurgia;

F22A Igiene generale e applicata;

F22B Medicina legale;

F22C Medicina del lavoro.

E) Chirurgia oftalmologica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire piena capacità nella esecuzione di interventi chirurgici sugli annessi, sull'orbita, sul segmento anteriore e posteriore dell'occhio.

Settori:

F13C Chirurgia maxillo-facciale

F 14X Malattie dell'apparato visivo.

TABELLA *B*

STANDARD COMPLESSIVO
DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

1) aver eseguito personalmente almeno 350 visite ambulatoriali e di reparto;

2) aver eseguito e valutato almeno 80 ERG e PEV complessivamente;

3) aver eseguito e valutato almeno 80 FAG;

4) aver eseguito e valutato almeno 50 CV computerizzati;

5) aver eseguito e valutato almeno 50 ecografie e 50 ecobiometrie;

6) aver eseguito almeno 80 applicazioni di Yag-Argon laser;

7) aver eseguito:

i) almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore;

ii) almeno 100 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

iii) almeno 100 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Art. 9.

Gli articoli da 173 a 180 sono sostituiti dai seguenti con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN OTORINOLARINGOIATRIA

Art. 173. — La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 174. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della otorinolaringoiatria, ivi compresa la foniatria e la laringoiatria.

Art. 175. — La scuola rilascia il titolo di specialista in otorinolaringoiatria.

Art. 176. — Il corso ha la durata di 4 anni.

La sede amministrativa è presso l'U.O.P. patologia chirurgica.

Art. 177. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia, quelle dell'UOP patologia chirurgica, e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'in-

tesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 178. — Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'articolo precedente.

TABELLA *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

A) Area propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze approfondite di anatomo-fisiologia ed anatomia chirurgica, deve apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica e alla sistemazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici.

Settori:

E06A Fisiologia umana;

E09A Anatomia umana;

F01X Statistica medica.

B) Area di semeiotica generale e strumentale e di metodologia clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semeiologiche e la padronanza delle metodologie di laboratorio e strumentali per attuare i procedimenti diagnostici delle malattie d'interesse chirurgico; lo specializzando deve apprendere i fondamenti dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica.

Settori:

F04B Patologia clinica;

F06A Anatomia patologica;

F15A Otorinolaringoiatria;

F15B Audiologia;

F08A Chirurgia generale;

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

C) Area di anatomia chirurgica e corso d'operazioni.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali tecniche chirurgiche.

Settori:

F06A Anatomia patologica;

F15A Otorinolaringoiatria;

F08A Chirurgia generale.

D) Area di otorinolaringoiatria.

Settori:

F15A Otorinolaringoiatria;

F08A Chirurgia generale;

F13C Chirurgia maxillo facciale.

E) Area di anestesiologia e valutazione critica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di anestesia e terapia del dolore, in modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti di settore per l'adozione della più opportuna condotta clinica; deve inoltre acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici ed alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche.

Settori:

F15A Otorinolaringoiatria;

F08A Chirurgia generale;

F21X Anestesiologia;

F22B Medicina legale.

TABELLA *B*

STANDARD COMPLESSIVO
DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

aver frequentato una annualità di chirurgia generale;

aver acquisito una preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

i) almeno 50 interventi di altra chirurgia, dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore;

ii) almeno 100 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

iii) almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 30% condotti come primo operatore.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico di ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi e il relativo peso specifico.

Art. 10.

Gli articoli da 236 a 243 sono sostituiti dai seguenti con conseguente scorrimento nella numerazione degli articoli successivi.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN UROLOGIA

Art. 236. — La scuola di specializzazione in urólogia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 237. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie dell'apparato urinario, genitale maschile e del surrene.

Art. 238. — La scuola rilascia il titolo di specialista in urologia.

Art. 239. — Il corso ha la durata di 5 anni.

La sede amministrativa è presso l'U.O.P. patologia chirurgica.

Art. 240. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia, quelle dell'U.O.P. patologia chirurgica e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tab. *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 241. — Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture e attrezzature disponibili, il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di quattro per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'articolo precedente.

TABELLA *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

A) Area propedeutica di morfologia e fisiologia.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere l'embriogenesi, l'istologia e l'anatomia sistematica e topografica dell'apparato uro-genitale maschile e femminile; la fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile e femminile anche in rapporto alle relative connessioni con quella di altri apparati (sistema nervoso, sistema endocrino); i fondamenti dell'anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile e femminile.

Settori:

E09A Anatomia umana;

E09B Istologia;

E06A Fisiologia umana;

F10X Urologia.

B) Area di fisiopatologia e farmacoterapia urologica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate nell'ambito dei meccanismi fisiopatologici ed etiopatogenetici delle malattie dell'apparato urinario e genitale maschile; deve possedere inoltre un'approfondita conoscenza della farmacoterapia delle affezioni urologiche ed i fondamenti della anestesiologia applicata alla chirurgia dell'apparato urogenitale.

Settori:

F10X Urologia;

F21X Anestesiologia;

F07F Nefrologia;

F17X Malattie cutanee e veneree;

E07X Farmacologia.

C) Area di laboratorio e di diagnostica urologica.

Obiettivo: lo specializzando deve possedere le nozioni fondamentali della diagnostica di laboratorio applicata alla patologia urologica, anche nell'ambito della microbiologia clinica, ed una completa conoscenza della semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile; deve inoltre acquisire una specifica ed avanzata conoscenza dell'anatomia e citoistologia patologica e della diagnostica per immagini relative alla patologia dell'apparato urogenitale.

Settori:

F04B Patologia clinica;

F05X Microbiologia e microbiologia clinica;

F10X Urologia;

F06A Anatomia patologica;

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

D) Area di urologia clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire avanzate conoscenze teoriche e tecnico-pratiche per la prevenzione diagnosi e terapia delle malattie dell'apparato urinario, genitale maschile e del surrene comprese quelle dell'età pediatrica.

Settori:

F10X Urologia;

F04C Oncologia medica;

F08A Chirurgia generale;

F08E Chirurgia vascolare.

TABELLA *B*

STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame di diploma, deve:

aver frequentato per almeno una annualità complessiva chirurgia generale e/o specialistica;

aver eseguito personalmente almeno 100 citoscopie ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;

aver eseguito personalmente almeno 100 esami urodinamici ed aver partecipato alla fase diagnostica nei casi suddetti;

aver eseguito personalmente almeno 30 ago-biopsie prostatiche ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;

aver eseguito personalmente almeno 20 biopsie vescicali ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;

aver eseguito personalmente almeno 30 strumentazioni retrograde dell'uretere diagnostiche o terapeutiche ed aver partecipato alla fase diagnostica nei casi suddetti;

aver partecipato ad almeno 50 trattamenti di litotrissia extracorporea ed aver contribuito alla fase diagnostica nei casi suddetti;

aver eseguito personalmente almeno 20 interventi endoscopici di disostruzione cervicouretrale ed aver partecipato alla fase diagnostica dei casi suddetti;

aver eseguito personalmente almeno 20 resezioni endoscopiche di neoplasie vescicali ed aver partecipato alla fase diagnostica dei casi suddetti;

aver seguito personalmente almeno 100 pazienti con affezioni urologiche, di cui almeno 50 oncologici, partecipando alla programmazione, esecuzione e controllo di protocolli diagnostici e terapeutici;

aver eseguito:

i) almeno 50 interventi di alta chirurgia urologia, dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore;

ii) almeno 120 interventi di media chirurgia urologica, compresi interventi di chirurgia generale, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

iii) almeno 250 interventi di piccola chirurgia, compresi interventi di chirurgia generale e vascolare, dei quali almeno il 30% condotti come primo operatore.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Brescia, 3 febbraio 1997

Il rettore: PRETI

97A5803

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 16 giugno 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto MURST del giorno 26 maggio 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 14 novembre 1995) relativo all'ordinamento del corso di laurea in scienze biologiche - tabella XXV;

Vista la proposta di modifica statutaria approvata dal senato accademico nella seduta del 9 dicembre 1996;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale del giorno 17 aprile 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

l'art. 91 dello statuto relativo alla facoltà di scienze matematiche, fisiche è naturali (corso di laurea in scienze biologiche) è abrogato e sostituito dai seguenti, con spostamento della numerazione degli articoli successivi.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE

Art. 91. — L'accesso al corso di laurea in scienze biologiche è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 92. — La durata del corso di laurea in scienze biologiche è fissata in cinque anni, articolati in un triennio comune a carattere formativo di base ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale che hanno lo scopo di completare la preparazione degli studenti in specifici settori delle scienze biologiche.

Il numero degli esami convenzionali è fissato ad un massimo di 26, di cui non meno di 17 e non più di 19 nel triennio comune e 7 in ciascun biennio di indirizzo, di cui tre annualità caratterizzanti l'indirizzo, prelevate da tre differenti settori scientifico-disciplinari.

Art. 93. — Gli insegnamenti di ciascuna area sono attinti dai settori scientifico disciplinari indicati all'art. 5 e disciplinati secondo il regolamento del corso di laurea.

Art. 94. — Manifesto degli studi.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, definisce i piani di studio ufficiali del corso di laurea in applicazione di quanto disposto dalla normativa vigente.

In particolare, oltre al piano di studi ufficiale del corso di laurea, il manifesto degli studi:

a) definisce la denominazione degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualità. Le denominazioni di tali corsi dovranno essere scelte all'interno dei settori scientifico-disciplinari con l'aggiunta di eventuali qualificazioni atte ad identificare il livello e il contenuto degli insegnamenti;

c) sceglie le discipline rispettando le indicazioni dei settori indicati per le varie aree;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovrà aver superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticità;

g) indica gli indirizzi del biennio e gli eventuali orientamenti attivati, con i corsi caratterizzanti e quelli consigliati;

h) fissa le modalità di organizzazione dei laboratori di biologia sperimentale e le attività teorico-pratiche da svolgersi nel loro ambito;

i) indica le annualità e/o le unità didattiche comuni ai diplomi affini.

Art. 95. — Articolazione del corso di laurea.

Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'attività didattico-formativa comporterà un totale di almeno quattrocentottanta ore per anno nel triennio di base e di almeno duecentottanta ore per anno nei bienni di indirizzo e consterà di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc.

Parte dell'attività pratica potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

L'attività didattico formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati.

Ogni corso monodisciplinare è costituito da una annualità di almeno ottanta ore o da unità didattiche di quaranta ore. Il corso di insegnamento integrato è costituito da unità didattiche coordinate di quaranta ore, per un massimo di tre, impartite da più insegnanti, e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

Lo studente dovrà inoltre dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione della lingua inglese attraverso un colloquio.

Gli insegnamenti per il triennio sono:

area matematica: due annualità (quattro unità didattiche) da scegliere tra i settori A02A, A03X, A04A, S01B;

area fisica: due annualità (quattro unità didattiche), da scegliere nel settore B01B, con almeno un semestre di laboratorio;

area chimica: tre annualità (sei unità didattiche), da scegliere tra i settori C02X, C03X, C05X, con almeno un semestre di laboratorio;

area biologica: non meno di ventidue unità didattiche, ripartite tra i settori E01A/E01B, E01E, E02A, E02B, E03A, E04A, E04B, E05A, E11X, E12X.

Due unità didattiche dell'area matematica e/o dell'area fisica possono essere impartite nel biennio di indirizzo anziché nel trinnio di base.

Laboratori di biologia sperimentale.

Durante il triennio gli studenti sono tenuti a frequentare due laboratori di biologia sperimentale in due distinti anni per un totale di ottanta ore. Scopo di questi laboratori è l'acquisizione delle conoscenze e abilità pratiche di base nelle discipline a contenuto biologico, necessarie per l'apprendimento successivo nei bienni di indirizzo.

I docenti e i ricercatori afferenti al corso di laurea, nell'ambito dei rispettivi carichi didattici, sono tenuti a concorrere alla attuazione dei laboratori caratterizzati da una didattica interdisciplinare. Sarà nominato un docente responsabile col compito di coordinare le attività e le necessità del laboratorio.

L'accertamento del profitto ha luogo, per ogni corso di laboratorio, con le modalità fissate nel regolamento didattico. I relativi giudizi sono valutabili ai fini della laurea.

Alla fine del corso, lo studente dovrà superare l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi, di norma a carattere sperimentale, e che comunque apporti un contributo originale la cui preparazione comporta la frequenza di almeno un anno presso un laboratorio sotto la guida del relatore designato dal consiglio di corso di laurea.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze biologiche e il certificato di laurea riporterà l'indirizzo seguito.

Norme transitorie.

Gli studenti già iscritti al corso di laurea in scienze biologiche possono completare gli studi previsti dal precedente ordinamento didattico. La facoltà dovrà stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Modena, 16 giugno 1997

Il rettore: CIPOLLI

97A5805

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 7 luglio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1937, n. 2240 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relavia fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle adunanze del 19 novembre 1993, del 18 marzo, del 20 maggio, del 15 giugno e del 15 settembre 1994;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, e di aggiungere dopo la tabella XLV/1, la tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico:

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà, seduta del 28 maggio 1996; senato accademico seduta dell'11 novembre 1996, consiglio di amministrazione seduta del 31 dicembre 1996;

Visto il parere del Consiglio unversitario nazionale espresso nella sessione del 15 maggio 1997;

Decreta:

Viene riordinata ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 1995 la scuola di specializzazione di chirurgia generale ad indirizzo in chirurgia generale.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE *ad indirizzo in chirurgia generale*

Art. 1.

La scuola di specializzazione in chirurgia generale ad indirizzo in chirurgia generale risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della chirurgia. Tali specialisti sono addestrati per rispondere a tutte le richieste di competenza chirurgica generale (indirizzo in chirurgia generale) e per affrontare specificatamente i problemi legati alle urgenze ed emergenze chirurgiche.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale ad indirizzo in chirurgia generale.

Art. 4.

Il corso ha la durata di sei mesi.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientfico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di otto per ogni anno di corso per un totale di quarantotto. La sede amministrativa della scuola è situata presso il dipartimento di discipline chirurgiche ed anatomiche.

Tabella *A* - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

I. Indirizzo in chirurgia generale.

Area *A*1: *Propedeutica.*

Obiettivi: lo specializzando inizia l'apprendimento della anatomia chirurgica e della medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza per la valutazione epidemiologica e l'inquadramento dei casi clinici

anche mediante sistemici informatici. Deve acquisire la esperienza pratica necessaria a valutare clinicamente un paziente definendone la tipologia sulla base della conoscenza di patologia clinica, anatomia patologica, fisiopatologia chirurgica, metotologia clinica.

Settori scientifico-disciplinari: F06A Anatomia patologica, F08A Chirurgia generale, F04B Patologia clinica.

Area *B*1: *Semeiotica clinica e strumentale.*

Obiettivo: lo specializzando procede nell'apprendimento della medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessaria ad impostare, seguire e verificare personalmente l'iter diagnostico più adatto per giungere ad una corretta definizione della patologia nei singoli pazienti.

Settori scientifico-disciplinari: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F08A Chirurgia generale.

Area *C*1: *Chirurgia generale.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie a definire, sulla base di una valutazione complessiva della malattia e del paziente, l'indicazione al tipo di trattamento — chirurgico o meno — più corretto in funzione dei rischi, dei benefici e dei risultati prevedibili per ogni singolo malato; deve essere inoltre in grado di affrontare e risolvere le problematiche relative alla impostazione e gestione del decorso post-operatorio immediato e dei controlli a distanza.

Settori scientifico-disciplinari: F12X Anestesiologia, F08A Chirurgia generale.

Area *D*1: *Anatomia chirurgica e tecnica operatoria.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di acquisire la base di conoscenza anatomo chirurgica e di medicina operatoria necessaria per affrontare, anche in prima persona, la pratica esecuzione degli atti operatori anche in urgenza.

Settori scientifico-disciplinari: F08A Chirurgia generale.

Area *E*1: *Chirurgia interdisciplinare.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire:

a) la base di conoscenza e l'esperienza pratica necessaria a diagnosticare e trattare anche chirurgicamente, le patologie di competenza specialistica di più comune riscontro in chirurgia generale o caratterizzata dalla indifferibilità del trattamento in caso di chirurgia d'urgenza. Tali attività debbono essere svolte limitatamente alla chirurgia plastica e ricostruttiva, toracica, vascolare, pediatrica, urologica e ginecologica.

b) riconoscere, diagnosticare e impostare clinicamente pazienti affetti da patologie che prevedono l'impiego necessario di specialisti, nel campo della cardiochirurgia, della neurochirurgia, della chirurgia maxillo-faccilae e della ortopedia; tutto ciò curando la visione complessiva delle priorità nel caso di lesioni o patologie multiple.

Settori scientifico-disciplinari: F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia toracica, F08E Chirurgia vascolare, F09X Chirurgia cardiaca, F12B Neurochirurgia, F13C Chirurgia maxillo-facciale, F16A Malattie apparato locomotore.

Area *F*1: *Organizzativa e gestionale.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza necessaria a organizzare e gestire la propria attività di chirurgo in rapporto alle caratteristiche delle strutture nelle quali è chiamato ad operare. Lo specializzando deve saper utilizzare le potenzialità dell'informatica nella organizzazione del lavoro e nella gestione della struttura. Oltre ad una buona conoscenza della lingua inglese deve acquisire l'esperienza necessaria al proprio impiego nel territorio, conoscere gli aspetti medico legali relativi alla propria condizione professionale e le leggi ed i regolamenti che governano l'assistenza sanitaria.

Settori scientifico-disciplinari: F08A Chirurgia generale, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro.

Tabella *B* - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato, per i previsti indirizzi alternativi:

I. Addestramento in chirurgia generale:

a) almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore;

b) almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

c) almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore (degli interventi indicati sub *a, b, c* almeno il 10% deve essere eseguito in situazioni di emergenza/urgenza);

*d.*I) aver effettuato almeno 200 ore di attività di pronto soccorso nosocomiale;

*e.*I) aver prestato assistenza diretta e responsabile, con relativi atti diagnostici e terapeutici, a pazienti critici (minimo 50) a pazienti in situazioni di emergenza/urgenza (minimo 150) e di elezione (minimo 600).

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 7 luglio 1997

Il rettore: GULLOTTI

97A5807

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 15 luglio 1997, n. 1/1997.

Problematiche interpretative della legge 15 maggio 1997, n. 127, in tema di gestione del personale degli enti locali.

Ai prefetti della Repubblica
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
Al commissario del Governo nella provincia di Trento
Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano
e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario
Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G O.P
All'assessorato regionale agli enti locali - Regione Sicilia
Al rappresentante del Governo nella regione Sardegna
Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Al presidente della commissione di coordinamento della Valle d'Aosta
All'ANCI
All'UPI
All'UNCEM

Nell'ambito del tradizionale rapporto di servizio che contraddistingue questa Amministrazione, si vogliono fornire alcuni criteri di lettura delle novità introdotte dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, con particolare riguardo al tema della gestione del personale degli enti locali. Gli orientamenti interpretativi che ne scaturiscono sono stati elaborati d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica.

In via preliminare, bisogna rilevare come i nuovi meccanismi di gestione del personale dei predetti enti, così come prospettati dalla legge n. 127/1997, vogliono sostanzialmente porsi come momenti di flessibilità del sistema organizzativo ed, in tale chiave di lettura, vanno viste le novità sia ordinamentali che organizzative previste dalla normativa.

Ciò premesso, si procederà ad un esame analitico delle norme introdotte in tema di gestione del personale affrontando, caso per caso, le problematiche che sembrano, ad un primo esame, più rilevanti nella vita dell'ente locale.

L'art. 3, comma 5, pone divieto alle pubbliche amministrazioni di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle stesse a qualsiasi titolo.

La norma non presenta particolari difficoltà interpretative, salvo a verificarne la valenza in relazione alle procedure concorsuali in atto ed, in particolare, per i bandi di concorso di cui non sia scaduto il termine per la presentazione delle relative domande al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa.

In tal caso, si ritiene che debbano essere accettate, se presentate dopo il 18 maggio 1997, tutte le domande, anche se prive dell'autentica, pur in presenza di diverse disposizioni contenute nei bandi, disposizioni che debbono ritenersi automaticamente abrogate a seguito dell'entrata in vigore della norma stessa.

Un'ulteriore novità è posta dai commi 6 e 7, i quali prevedono che la partecipazione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate dai rispettivi regolamenti, connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità.

Conseguentemente, il successivo comma 7 abolisce i titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici.

Anche per questa norma si pongono le problematiche interpretative, già indicate precedentemente, relative ai concorsi i cui bandi siano non ancora scaduti, e, in tal caso, deve ritenersi che la normativa operi automaticamente modificando — *ope legis* — eventuali disposizioni del bando, che necessariamente prevedevano le preesistenti limitazioni di età.

Diversamente, per i bandi di concorso in cui sia già scaduto il termine di presentazione delle domande, alla data di entrata in vigore della legge n. 127/1997, deve ritenersi prevalente la limitazione posta dal bando, in quanto «lex specialis», in relazione al noto principio del «tempus regit actum», fatta in ogni caso salva la facoltà dell'Amministrazione, in tali casi, qualora non siano state espletate le relative prove, di riaprire i termini concorsuali ampliando le possibilità di partecipazione al concorso.

La norma fa altresì salva la facoltà regolamentare delle singole amministrazioni, in relazione alla natura del servizio o ad oggettive necessità, di prevedere deroghe.

Pertanto, anche in questo caso, viene ampliata, in relazione alle esigenze di autorganizzazione dei singoli enti, la facoltà di disciplinare i limiti e le modalità di accesso ai pubblici concorsi presso gli enti locali, utilizzando lo strumento regolamentare.

La conseguente previsione del comma 7, relativa all'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni e i requisiti previsti sia dalle leggi che dai regolamenti dell'ente, pone dei problemi in relazione all'approvazione delle graduatorie concorsuali, nel momento in cui alcuni candidati avessero il medesimo punteggio, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali.

In tal caso, dovrà essere cura delle commissioni esaminatrici di integrare preliminarmente i predeterminati criteri di formazione delle graduatorie mediante apposite previsioni, disciplinanti le fattispecie di «ex aequo».

Ad esempio, potrebbe essere attribuito un valore preferenziale ad alcune componenti del punteggio finale.

Si rappresenta, altresì, l'opportunità che gli enti disciplinino, nei nuovi bandi di concorso, esplicitamente la fattispecie.

Il successivo art. 5 porta a compimento il citato processo di riorganizzazione degli enti, in cui il momento della gestione del personale diviene momento di flessibilità organizzativa, e, conseguentemente, opera uno spostamento di competenze dal consiglio comunale alla giunta.

Pertanto, al comma 6, si abroga espressamente la lettera *c)* del comma 2 dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che riservava al consiglio l'adozione degli atti in tema di piante organiche e le relative variazioni.

Conseguentemente, il comma 4 della stessa legge n. 127/1997 aggiunge un comma 2-*bis* all'art. 35 della citata legge n. 142/1990, riservando alla competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

In merito deve rilevarsi come, a seguito dell'abrogazione della competenza consiliare in tema di piante organiche e relative variazioni, la stessa sia stata spostata, prevedendo l'adozione di atti di tipo regolamentare, in capo alla giunta, limitando la competenza del consiglio all'emanazione di «criteri generali», che si riterrebbe non possano dettagliarsi, al punto tale da dare indirizzi di tipo gestionale all'organo esecutivo, e ciò proprio perché risulta abrogata la competenza del consiglio comunale in tema di piante organiche.

Peraltro, i «criteri generali», di cui parla la legge, attengono ai criteri di massima cui deve conformarsi la giunta nella propria attività gestionale. Ed è logico ritenere che essi includano l'indicazione della ripartizione delle risorse finanziarie da assegnare allo strumento operativo che è oggi diventato la gestione del personale.

È altresì da rilevare come, anche in questo caso, risulta rafforzato lo strumento di tipo regolamentare, affidato alla giunta, il quale diviene lo strumento operativo da utilizzare ai fini della gestione del personale dell'ente, pure in relazione al processo di separazione tra potere di indirizzo, attribuito agli organi politici, e responsabilità gestionali, attribuite alla struttura, che trova compimento nel successivo art. 6.

Tale articolo, al comma 1, sostituendo il comma 1 dell'art. 51 della citata legge n. 142/1990, prevede che i comuni e le province disciplinino, con apposito regolamento, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità, richiamando in tal modo i principi già posti dal decreto legislativo n. 29/1993.

Importanti innovazioni vengono poste dall'ultima parte del precitato comma, ove si prevede che nelle materie soggette a riserva di legge, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la precedente piena potestà regolamentare degli enti locali si può esercitare tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e, comunque, in modo tale da non determinarne disapplicazione durante il periodo di vigenza. La disciplina così introdotta comporta che la potestà regolamentare in tema di ordinamento degli uffici e dei servizi dev'essere esercitata, nelle materie coperte da riserva di legge, osservando i limiti della contrattazione collettiva nazionale e, comunque, in modo da non determinarne disapplicazione, nelle effettive modalità applicative.

Invece, nelle materie non riservate alla legge, si prevede l'applicazione, anche ai regolamenti comunali di cui sopra, del comma 2-*bis* dell'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Tale ultima norma prevede che, nelle materie non soggette a riserva legislativa ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 4 ottobre 1992, n. 421, eventuali norme di legge intervenute dopo la stipula di un contratto collettivo, cessano di avere efficacia dal momento in cui entra in vigore il successivo contratto collettivo, a meno che la legge stessa non disponga espressamente in senso contrario.

Conseguentemente, i regolamenti potrebbero disciplinare tali materie, non coperte da riserva di legge, in maniera difforme rispetto ai contratti collettivi di lavoro e, qualora questo sia espressamente previsto, dallo stesso regolamento, escludere che la norma contrattuale successivamente entrata in vigore disapplichi la stessa norma regolamentare.

In tal modo viene attribuito un particolare grado di «durezza» ai regolamenti comunali, nelle materie non coperte da riserva di legge, regolamenti che, pertanto, hanno il potere di disapplicare norme contrattuali vigenti, nelle predette materie, escludendo, se espressamente previsto, l'automatico riestendersi della norma contrattuale, al momento della nuova contrattazione collettiva.

Peraltro, va precisato l'ambito entro cui si pone il suindicato potere di autoregolamentazione, che nella sua applicazione, viene a coprire le c.d. «zone di ombra» contrattualmente definite nell'ambito di un corretto rapporto con le organizzazioni sindacali, o che necessitano di ulteriore esplicazione, divenendo in tal modo meccanismo rafforzativo della contrattazione collettiva. Comunque, non si può in alcun caso derogare ai principi posti dal decreto legislativo n. 29/1993, ed in particolare dall'art. 45, comma 9, che impone alle pubbliche amministrazioni di osservare gli obblighi assunti con la contrattazione collettiva; dall'art. 49, comma 2, che impone alle stesse di garantire ai propri dipendenti parità nei trattamenti contrattuali, comunque non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi; dall'art. 51, comma 3, ultima parte il quale prevede che non può essere in ogni caso autorizzata la sottoscrizione di contratti collettivi decentrati che comportano, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie definite dal contratto; e dal comma 4 dello stesso art. 51, ultima parte, che stabilisce che in nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi diretti o indiretti, oltre il periodo di validità dei contratti medesimi.

Il successivo comma 2 dell'art. 6 porta a compimento il momento di separazione tra potere politico e potere gestionale, già previsto sia dalla legge n. 142/1990 che

dal decreto legislativo n. 29/1993, recependo gli orientamenti, in tal senso, già espressi a livello di giustizia amministrativa e penale.

Pertanto, il secondo comma dello stesso art. 6 sostituisce il secondo periodo del comma 3 dell'art. 51 della citata legge n. 142/1990, prevedendo che sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, definiti con gli atti di indirizzo, adottati dall'organo politico.

È da notare come, in questo caso, sia stato usato dal legislatore il termine «attribuiti», termine che indica l'esercizio di poteri propri ed esclusivi, ed, in quanto tali, l'esercizio degli stessi da parte di un soggetto diverso determina l'incompetenza assoluta ad esercitarli.

Conseguentemente, l'attribuzione, in via meramente esemplificativa, concerne:

a) la presidenza delle commissioni di gare e di concorsi;

b) la responsabilità delle procedure di appalti e di concorso;

c) la stipula dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e di gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi il cui rilascio presuppone accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti o da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

h) gli atti attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questo, delegati dal sindaco.

Il successivo comma 3 dell' art. 6, inserendo il comma 3-*bis* all'art. 51 della legge n. 142/1990, porta a compimento il processo di separazione dei poteri all'interno delle pubbliche amministrazioni locali, prevedendo esplicitamente che nei comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, «le funzioni di cui al comma 3 (che chiarisce trattarsi di attribuzione di funzioni) sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi».

Tale comma, innovando la terminologia precedentemente usata in tema di identificazione dei responsabili degli uffici e dei servizi, ed in tal modo prescindendo dalla qualifica funzionale attribuita ai medesimi, permette a tutti gli enti di gestire in modo flessibile, in relazione alle proprie peculiarità e caratteristiche, il modello organizzatorio di cui hanno deciso di dotarsi. Pertanto, resta fermo il rigido principio della separazione tra i poteri, in conformità al disposto dell'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 29/1993, i quali, attribuiscono agli organi di Governo la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, nonché la verifica della rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite, ed ai dirigenti (nella accezione attribuita dal predetto comma 3, introduttivo del citato comma 3-*bis* dell'art. 51 della legge n. 142/1990) la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo; agli stessi è attribuita la responsabilità della gestione e dei relativi risultati.

Conseguentemente, deve ritenersi come inapplicabile, a seguito dell'entrata in vigore della citata legge n. 127/1997, l'art. 45 del contratto collettivo di lavoro del comparto del personale delle Regioni - Autonomie locali, sottoscritto il 6 luglio 1995, che prevedeva, per gli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, l'attribuzione dei poteri e delle prerogative medesime ai preposti a strutture organizzative di massima dimensione, purché inquadrati in qualifiche funzionali aventi come requisito d'accesso la laurea (e, pertanto, fino alla settima qualifica funzionale), ed in mancanza il riferimento di tali poteri e prerogative al segretario comunale; parimenti sembrerebbe implicitamente abrogato il comma 2 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995, come modificato dal decreto legislativo n. 336 dell'11 giugno 1996 il quale prevedeva per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, la facoltà dell'organo esecutivo, con delibera motivata che riscontrasse in concreto la mancanza assolutamente non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, la possibilità di affidare ai componenti dell'organo esecutivo medesimo, la responsabilità dei servizi, o di parte di essi, unitamente al potere di assumere gli atti di gestione.

Deve, peraltro, rilevarsi come la stessa legge n. 127/1997, all'art. 9, comma 4, nel sostituire l'art. 108 del decreto legislativo n. 77/1995, non ha ritenuto di includere tra gli articoli del decreto legislativo che devono considerarsi come principi generali, con valore di limite inderogabile, il precitato art. 19.

In conseguenza dell'inapplicabilità dell'art. 45 del contratto di lavoro e dell'abrogazione del comma 2 dell'art. 19 del suddetto decreto legislativo, devono affrontarsi i problemi nei quali possono venirsi a trovare gli enti locali, specie se di ridottissime dimensioni, nell'ipotesi in cui i medesimi siano del tutto privi di personale cui attribuire le funzioni di responsabile degli uffici e dei servizi. In tal caso, gli enti possono fare riferimento alla normativa di cui all'art. 24 della legge n. 142/1990 che prevede, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, la stipula di apposite convenzioni. In merito bisogna rammentare come la predetta normativa sia l'unica che permette di attribuire la titolarità degli uffici a soggetti esterni all'ente, risultando a tal fine inidoneo lo strumento previsto sia dall'art. 51, comma 7, della stessa legge n. 142/1990, che prevede, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, la facoltà, se prevista dal regolamento, di avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenute di professionalità; sia dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 29/1993 che ipotizza, per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio, la possibilità che le pubbliche amministrazioni conferiscano incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando, preventivamente, durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Risulta, altresì, applicabile la norma, cui peraltro va attribuita la valenza di clausola di salvaguardia, ai fini del buon funzionamento della macchina organizzativa-amministrativa-gestionale dell'ente, prevista dall'art. 17, comma 68, lettera *c)*, della stessa legge n. 127/1997, che attribuisce al segretario comunale e provinciale l'esercizio di «ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia».

Bisogna, altresì, precisare che qualora all'interno dell'ente siano contemplate le figure dei responsabili degli uffici e dei servizi, tenuto conto che essi sono *titolari* delle funzioni loro attribuite, tale assegnazione al segretario comunale non può che operare mediante il meccanismo dello scorporo delle stesse dai poteri assegnati al titolare della funzione.

Da ultimo, deve rilevarsi come la norma in esame, di cui all'art. 6, comma 2, relativa all'attribuzione dei poteri agli organi burocratici dell'ente, nell'ambito degli indirizzi dettati dagli organi di Governo, debba essere ritenuta immediatamente operativa, non necessitando di esplicita previsione statutaria o regolamentare, in quanto rinvia allo statuto o al regolamento dell'ente le modalità di esercizio dei poteri, ma non l'attribuzione degli stessi, che risultano già «attribuiti».

Conseguentemente la potestà statutaria o regolamentare può esercitarsi solo nei confronti delle modalità di espletamento, pertanto l'eventuale emanazione di atti gestionali da parte della giunta o del sindaco è illegittima perché viziata da incompetenza.

Peraltro, limitatamente agli atti già emanati, adottati da organi incompetenti, e fondati sulla necessità e l'urgenza, potrebbe ritenersi che essi siano comunque assimilati a quelli che il nostro ordinamento giuridico attribuisce ai c.d. «funzionari di fatto».

Grosse innovazioni all'assetto organizzativo degli enti locali nascono, altresì, dalla previsione del comma 4, che inserisce dopo il comma 5 dell'art. 5 della legge n. 142/1990 il comma 5-*bis*.

In via preliminare, deve rilevarsi come tale comma è aggiuntivo, per cui resta vigente, inalterato, il preesistente modulo organizzatorio delineato dal comma 5 della citata legge n. 142/1990, che prevede la facoltà, a seguito di specifica previsione statutaria, di coprire posti di responsabile degli uffici e dei servizi, di qualifica dirigenziale, o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato derivante dai C.C.N.L., sottoscritti ai sensi del decreto legislativo n. 29/1993 o, eccezionalmente e con delibera motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti della qualifica da ricoprire.

Pertanto, le facoltà previste dal precitato comma 5-*bis* sono da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle indicate nel comma 5.

Il comma 5-*bis* prevede che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (riservato alla competenza della giunta), negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni (qualifica e profili che costituiscono la caratterizzazione e la condizione per l'applicabilità della norma stessa), fermi restando i requisiti della qualifica da ricoprire. Tali contratti possono essere stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva, e comunque per almeno una unità.

In merito deve rilevarsi come la norma, non incida sul meccanismo di attribuzione delle funzioni ai dirigenti esistenti nella pianta organica dell'ente, i quali sono i titolari delle stesse.

Pertanto, nel momento in cui il regolamento degli uffici e dei servizi prevede tali figure dirigenziali o di alta specializzazione, fuori pianta organica, dovrà contestualmente operare lo scorporo delle funzioni loro attribuite, da quelle dirigenziali, di cui il personale previsto nella struttura organizzativa dell'ente è titolare. Deve, altresì, evidenziarsi come al fine del calcolo del numero massimo di dirigenti che possono esserci fuori pianta organica, va fatto riferimento sia alla dotazione organica della dirigenza che dell'area direttiva.

La seconda parte del citato comma 5-*bis* prevede, negli enti privi, per tipologia, di personale dirigenziale, che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisca i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Per quel che riguarda tale fattispecie deve rilevarsi come, in tali enti, ed esclusivamente per tali figure professionali, sia stato superato il preesistente limite della tipologia, nascente dal disposto dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983.

Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente; o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle venti unità.

Relativamente alle funzioni attribuibili a questo personale, fuori pianta organica, nei comuni privi di personale dirigenziale, deve rappresentarsi che in relazione al disposto del comma 3 dell'art. 6 della legge n. 127/1997, introduttivo del comma 3-*bis* dell'art. 51 della legge n. 142/1990, ferma restando la possibilità di attribuire funzioni gestionali, in relazione alla norma sopra citata, qualora nell'ente siano presenti le figure dei responsabili degli uffici e dei servizi, i quali sono i titolari delle predette funzioni, le stesse potranno essere attribuite al personale fuori pianta organica, mediante previsione regolamentare che scorpori le funzioni attribuite loro, da quelle proprie del titolare dell'ufficio o del servizio.

I contratti di cui alla norma in esame non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia e ciò, in quanto relativi a personale legato con un rapporto di tipo fiduciario all'amministrazione.

Il relativo trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato dalla giunta,

da una indennità «ad personam», commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale degli interessati, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità «ad personam» sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto, o venga a trovarsi in condizioni strutturalmente deficitarie.

Il successivo comma 5 dell'art. 6 della stessa legge n. 127/1997 tende a creare un c.d. «mercato del lavoro» per il personale facente parte delle predette dotazioni organiche fuori pianta, di cui al precedente comma 4, prevedendo la risoluzione di diritto del rapporto di impiego di un pubblico dipendente, dalla data di decorrenza del contratto stipulato ai sensi del comma 4. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico, o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i trenta giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o dalla data di disponibilità del posto in organico.

Sono stati sollevati quesiti circa lo «status» giuridico attribuibile al personale a tempo determinato, assunto mediante le sopracitate forme contrattuali, anche in correlazione alla natura fiduciaria del rapporto esistente tra l'amministrazione che ha proceduto alla nomina e gli stessi. In merito si ritiene, in virtù del richiamo effettuato dal comma 4 al trattamento economico equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali per il personale degli enti locali, che lo «status» giuridico di questi soggetti sia del tutto equiparabile a quello del personale degli enti locali con contratto a tempo determinato, con conseguente applicabilità, di tutte quelle norme di salvaguardia e tutela previste sia dalla vigente legislazione, che dalla contrattazione collettiva. Conseguentemente, sono inapplicabili, nei confronti del predetto personale, forme di recesso dal contratto «ad nutum» per interruzione del rapporto di tipo fiduciario da parte della pubblica amministrazione, se le stesse non siano state espressamente previste, dalla vigente legislazione o dalla contrattazione collettiva.

Il successivo comma 7 dell'art. 6, sostitutivo del comma 6 dell'art. 51 della legge n. 142/1990, disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato (ed in virtù del richiamo effettuato dal comma 3 dello stesso art. 6. La predetta normativa è automaticamente estesa a tutti i responsabili degli uffici e dei servizi) secondo le modalità fissate dal regolamento degli uffici e dei servizi, in relazione ai criteri di competenza professionale nonché agli obiettivi indicati nel programma amministrativo fissato dal capo dell'amministrazione. È, altresì, ipotizzata la revoca dei predetti incarichi in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione, per responsabilità particolarmente grave e reiterata, nonché nelle ipotesi indicate dall'art. 20 del decreto legislativo n. 29/1993 e dai contratti collettivi di lavoro.

Assume particolare rilevanza la previsione esistente nell'ultima parte del citato comma 7, in cui si precisa che l'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi. In merito, deve rilevarsi, come tale norma incida profondamente nel preesistente *status* del rapporto di pubblico impiego, di fatto eliminando, per i dipendenti degli enti locali, il c.d. «ius ad officium», che correlava strettamente l'essere vincitore di un pubblico concorso per un determinato posto, con l'incardinamento del soggetto al posto medesimo.

Il comma 8 del citato art. 6 aggiunge al comma 7 dell'art. 51 della legge n. 142/1990 un paragrafo, il quale stabilisce che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, purché l'ente non abbia dichiarato il dissesto o non versi in condizioni strutturalmente deficitarie, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.

La norma suindicata non presenta particolari difficoltà interpretative, salvo precisare che relativamente alla locuzione «per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite», l'attribuzione e l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo è riferibile esclusivamente ai titolari e cioè al sindaco, al presidente della provincia, alla giunta ed agli assessori, ed in nessun caso tali funzioni risultano attribuibili ai collaboratori. Circa il contratto di lavoro applicabile agli stessi, poiché quando la norma ha voluto derogare lo ha esplicitamente previsto, non può che farsi riferimento al vigente contratto collettivo nazionale per i dipendenti degli enti locali.

Il comma 9 dello stesso art. 6 aggiunge all'art. 41 del decreto legislativo n. 29/1993 un comma 3-*bis* il quale prevede che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali (confermando pertanto, come già detto, l'attribuzione alla giunta delle facoltà gestionali in tema di personale) disciplini le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali nel rispetto dei principi fissati dai commi 1 e 2 dell'art. 36 del decreto legislativo n. 29/1993.

In merito, nel riconfermare la riserva di tipo regolamentare per quel che riguarda le dotazioni organiche, relativamente agli altri aspetti della citata riserva, si ritiene che la relativa potestà debba essere esercitata nell'ambito rigido dei principi posti dalla nostra Carta costituzionale ed in particolare: dall'art. 3, comma 1, che sancisce l'uguaglianza sostanziale dei cittadini; dall'art. 4, comma 1, che riconosce a tutti il diritto al lavoro; dall'art. 51, comma 1, che permette a tutti i cittadini, dell'uno e dell'altro sesso, di accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza; dall'art. 97, commi 1 e 3, che stabilisce l'organizzazione dei pubblici uffici in modo da assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione nonché l'accesso agli

impieghi mediante concorsi; e dall'art. 120, comma 3, che sancisce il diritto dei cittadini di esercitare, in qualunque parte del territorio nazionale, la loro professione, impiego o lavoro.

Tali principi, posti direttamente dalla nostra Carta costituzionale, costituiscono un limite inderogabile alle facoltà regolamentari riservate dal predetto comma 9 agli enti locali.

Lo stesso comma 9 introduce, altresì, un comma 3-*ter* all'art. 41 del decreto legislativo n. 29/1993.

Tale comma prevede che nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali, in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni, anche a carattere periodico, al fine di assicurare un adeguato livello di svolgimento dei servizi pubblici, il regolamento può prevedere particolari modalità di selezione per l'assunzione di personale a tempo determinato, per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza, escludendo ogni forma di discriminazione.

Si prevede, altresì, che tali rapporti a tempo determinato non possano, a pena di nullità, in nessun caso, essere trasformati a tempo indeterminato.

Tale norma semplifica le procedure assunzionali a tempo determinato nei comuni caratterizzati dalla predetta tipologia, permettendo di creare, permanentemente, graduatorie cui attingere per le assunzioni. In tal modo, si semplificano le procedure, in relazione alle facoltà assunzionali concesse agli enti medesimi, con il disposto dell'art. 16 del vigente C.C.N.L.

Il comma 10 inserisce, dopo l'art. 51 della legge n. 142/1990, l'art. 51-*bis* il quale prevede che il sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti ed il presidente della provincia, previa delibera della giunta, possono nominare un direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione.

Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'organo di Governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e sovraintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

Spetta, in particolare, al medesimo direttore generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 40 del decreto legislativo n. 77/1995, nonché la proposta del piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 14 dello stesso decreto legislativo.

A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.

Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia previa delibera della giunta.

La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia.

Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra i comuni le cui popolazioni sommate raggiungano i 15.000 abitanti.

In tal caso, il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Qualora non risultino stipulate tali convenzioni, e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite, dal sindaco o dal presidente della provincia, al segretario.

In merito, deve rilevarsi, come la previsione normativa è relativa ad un soggetto dotato di poteri e capacità manageriali, il quale è legato con un rapporto di tipo strettamente fiduciario nei confronti del sindaco o del presidente della provincia.

Trattasi di una figura professionale non contrattualizzata e, pertanto, sarà lo stesso direttore generale a contrattare con l'amministrazione la propria retribuzione. A tale facoltà fa da contrappeso la possibilità di revoca «ad nutum», in relazione al semplice interrompersi del rapporto fiduciario.

Ne deriva un rapporto di tipo gerarchico-funzionale tra il direttore generale e i dirigenti dell'ente: al primo, limitatamente ai poteri assegnatigli, i dirigenti rispondono nell'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Il successivo comma 11 dell'art. 6 sostituisce il comma 5 dell'art. 55 della legge n. 142/1990, prevedendo che i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario, e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura.

In merito, deve rilevarsi come il predetto visto di regolarità sia strettamente legato alla copertura finanziaria della spesa, e, pertanto, l'esame deve limitarsi alla verifica della effettività della disponibilità delle risorse impegnate, essendo preclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti, di cui sono responsabili i singoli dirigenti che li hanno emanati.

Il comma 12 prevede che gli enti locali, che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie, possono indire concorsi interni riservati al personale dipendente in relazione a particolari profili o professionalità acquisite esclusivamente all'interno dell'ente. Tale disposizione, nel sistema di accesso previsto dal decreto legislativo n. 29/1993 (art. 41, commi 1 e 3-*bis*) assume la caratteristica di normativa speciale.

In merito, deve rilevarsi come la medesima permetta di creare percorsi di professionalità all'interno degli enti locali, in relazione all'esistenza di qualificazioni professionali acquisibili esclusivamente mediante formazione interna.

Tale norma, che riprende sostanzialmente il contenuto dell'art. 24, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983, nell'ambito della sua applicazione esclude qualsiasi forma di valutazione delle mansioni di fatto svolte dai dipendenti, in quanto non costituisce mezzo di valutazione delle stesse, la cui disciplina è, in ogni caso, riservata agli articoli 56 e 57 del decreto legislativo n. 29/1993.

Conseguentemente, l'ambito di applicazione della norma è da ricercarsi nella individuazione dei predetti percorsi di professionalità, che escludano contestualmente la possibilità di raggiungere dall'esterno un iden-

tico contenuto di specializzazione, ritenuta indispensabile ai fini della copertura del posto (ad esempio in un impianto di depurazione particolarmente complesso è ipotizzabile che per l'accesso al posto di capo operaio addetto a quell'impianto sia richiesto come requisito l'aver svolto le funzioni di addetto allo stesso per un certo periodo di tempo, ecc.).

Il comma 13, del medesimo art. 6, sostituendo il comma 1 dell'art. 18 della legge n. 109/1994, prevede che l'1% del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, ovvero il 50% della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale particolareggiato o esecutivo, sia destinato alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione — qualora esso personale abbia redatto direttamente i progetti o i piani — il coordinatore unico, di cui all'art. 7, il responsabile del progetto ed i loro collaboratori.

Il successivo comma 13-*bis*, prevede che il fondo, di cui al precedente comma, sia ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, riconducendo alla potestà regolamentare materie precedentemente rinviate alla contrattazione collettiva.

La norma permette agli enti locali di poter meglio valorizzare eventuali professionalità esistenti all'interno dell'ente stesso, incentivando adeguatamente il personale interessato, e, allo stesso tempo, conseguendo un notevole risparmio finanziario.

I successivi commi reintroducono, nell'ambito dell'art. 6, il contenuto di parte dei decreti-legge che ultimamente si sono susseguiti in tema di personale degli enti locali, non reiterati a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale in materia, ed i cui effetti erano stati fatti salvi dal comma 170 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il comma 14, sostituendo il comma 11 dell'art. 3 della legge n. 537/1993, esonera gli enti locali non strutturalmente deficitari, con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, dalla rilevazione dei carichi di lavoro.

Invece, per gli enti con popolazione superiore, si riconferma che la stessa costituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione della dotazione organica.

Si prevede, altresì, che la metodologia sia adottata con un atto di giunta che ne attesti la congruità, nonché l'esclusione dai meccanismi di rilevazione dei carichi di lavoro delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza.

Il comma 15, riprendendo il contenuto dei già citati decreti-legge, non convertiti, sostituisce l'art. 16-*bis* del decreto-legge 19 gennaio 1993, n. 8, come convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 68, prevedendo la regionalizzazione delle procedure di mobilità del personale in esubero degli enti locali dissestati, precisando, altresì, che le stesse debbano essere espletate prioritariamente nell'ambito della provincia e della regione di appartenenza dell'ente interessato.

A tal fine gli enti locali della regione in cui si trovino comuni o province che hanno deliberato il dissesto (presenti in tutte le regioni ad eccezione della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia) danno comunicazione dei posti vacanti di cui intendono assicurare la copertura al Dipartimento della funzione pubblica.

Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, il Dipartimento trasmette all'ente l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante le procedure di mobilità d'ufficio.

In mancanza di tale trasmissione, l'ente locale può avviare le procedure di selezione.

Il comma 16 esclude l'applicazione delle procedure di disponibilità, previste dai commi da 47 a 52 della legge n. 537/1993, agli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie.

Pertanto, i medesimi, qualora si trovino a gestire situazioni di eccedenza di personale, possono applicare l'istituto generale della mobilità, ma non le speciali procedure di disponibilità previste dalle sopracitate norme.

L'art. 6, comma 17, permette agli enti locali di far fronte alle situazioni di illegittimità eventualmente esistenti nei medesimi, derivanti da applicazioni non legittime del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983, e successive modificazioni ed integrazioni.

Tale norma, che si caratterizza come normativa speciale, e, pertanto, non applicabile analogicamente, si pone nella scia interpretativa ed applicativa dettata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1/1996 che ha dichiarato l'illegittimità del comma 6-*bis* dell'art. 3 della legge n. 537/1993.

Il predetto comma 17 stabilisce che gli enti locali sono tenuti ad annullare, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 127, i provvedimenti di inquadramento del personale adottati in modo difforme dalle disposizioni di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli stessi enti sono tenuti a bandire contestualmente i concorsi per la copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento.

Fino alla data di copertura dei posti resisi in tal modo disponibili, il personale destinatario dei provvedimenti di inquadramento continua a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica attribuita con detti provvedimenti, mantenendo il relativo trattamento economico.

Alla copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento, si provvede mediante concorsi interni per titoli, integrati da colloqui, ai quali sono ammessi a partecipare i dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore, che abbiano svolto almeno cinque anni di servizio nella medesima qualifica, nonché i dipendenti di cui al comma in questione, anche se provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore previsto per l'accesso alla qualifica corrispondente.

La norma presenta alcune problematiche interpretative che così possono riassumersi:

1) *Identificazione delle norme violate.*

Si riterrebbe che in relazione alla terminologia adottata dalla legge: «inquadramenti adottati in modo difforme dal decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1993, e successive modificazioni e integrazioni», la norma si estenda a tutti gli inquadramenti difformi

operati dagli enti locali nel susseguirsi dei contratti (decreto del Presidente della Repubblica n. 268/1987, decreto del Presidente della Repubblica n. 494/1987, decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990, Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 6 luglio 1995) e comprenda anche le violazioni per inquadramenti difformi alla tipologia dell'ente così come previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983.

La norma, poiché fa riferimento al termine «inquadramento» del personale, si estende anche a tutte quelle disposizioni contrattuali che hanno portato ad inquadramenti difformi in relazione ad eventuali posizioni personali nascenti dalla errata applicazione della normativa di accesso prevista dagli stessi decreti del Presidente della Repubblica (art. 24 decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983; art. 5 decreto del Presidente della Repubblica n. 268/1987), e pertanto fa riferimento sia a violazioni soggettive che di tipo oggettivo.

2) *Termine di applicazione.*

La norma pone un termine finale di applicazione, e cioè 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Tale termine deve considerarsi perentorio.

Poiché la normativa fa riferimento al termine finale di applicazione, ma non a un termine iniziale, si ritiene che la stessa sia applicabile a tutti quei casi in cui gli enti, antecedentemente alla data di entrata in vigore del comma 17, abbiano annullato, in sede di autotutela, i provvedimenti di inquadramento difforme del personale.

Pertanto, la norma risulterebbe applicabile anche in tutti quei casi in cui gli enti hanno dato esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale n. 1/1996, reinquadrando il personale negli originari profili e qualifiche.

Si ritiene, altresì, che la disposizione sia riferibile esclusivamente agli inquadramenti difformi, presenti nell'ordinamento degli enti locali, in data antecedente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge, e, cioè, al 16 maggio 1997.

3) *Consolidamento delle mansioni svolte.*

La norma prevede che, fino alla data di copertura dei posti resisi disponibili per effetto dell'annullamento, il personale destinatario dei provvedimenti di inquadramento ivi indicato «continui a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica attribuita».

Conseguentemente, si ritiene che pur potendo applicare la stessa alle ipotesi di annullamento verificatesi antecedentemente alla entrata in vigore, non sia possibile reinquadrare provvisoriamente i soggetti destinatari nella qualifica funzionale superiore, poiché l'espressione «continua a svolgere», adottata dal legislatore, presuppone l'attuale effettivo esercizio delle mansioni illegittimamente attribuite.

4) *Campo di applicazione.*

Presupposto di applicazione è l'esistenza di un inquadramento difforme che abbia portato alla creazione, di un nuovo posto nella pianta organica - dotazione organica dell'ente.

E ciò in quanto operando in un sistema rigido di qualifiche funzionali, l'attribuzione di un certo inquadramento ha portato automaticamente alla creazione nella struttura dell'ente di un posto corrispondente, di differenziata posizione giuridica, in relazione al fatto che non possono esistere nelle strutture organizzative ipotesi di inquadramento con esercizio delle relative mansioni, senza che esistano, nello strumento organizzatorio, le corrispondenti caselle.

Pertanto, mentre risulterebbero sanabili le posizioni individuali, che avendo operato mediante una trasformazione del posto hanno portato alla creazione nella struttura della corrispondente ipotesi organizzatoria, non sembra che possano essere considerate sanabili tutte quelle situazioni in cui, non variando il profilo professionale e le relative mansioni, risultino attribuiti livelli economici superiori o differenziati rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva, senza l'esercizio delle relative mansioni o la creazione di un corrispondente posto nella struttura organizzativa.

5) *Partecipazione alle procedure concorsuali.*

Si rappresenta che nella fattispecie ci troviamo in presenza di una vera e propria procedura interna, per titoli, integrata da colloqui, cui sono ammessi a partecipare tutti i dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore che abbiano svolto almeno 5 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica (e pertanto gli stessi, ai fini della partecipazione, devono essere in possesso dei requisiti di accesso così come previsto dalla vigente normativa).

Si può derogare al titolo di studio, in relazione all'effettivo esercizio delle mansioni superiori, peraltro di fatto conferite, solo per i soggetti destinatari della norma di autoannullamento, i quali possono partecipare ai concorsi interni purché in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello previsto per l'accesso alla qualifica corrispondente.

6) *Applicabilità della norma alle qualifiche inferiori alla 4.*

Si ritiene che il disposto normativo sia applicabile anche alle qualifiche inferiori alla 4ª in quanto viene posta in essere, «ex lege», una procedura concorsuale interna e, in virtù dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, disciplinante modalità e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/1987, è in ogni caso fatta salva la facoltà di non procedere alla richiesta dagli uffici di collocamento, relativamente alle quote riservatarie nell'ambito del pubblico impiego.

Il comma 18 apporta alcune modifiche all'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (legge di accompagno alla finanziaria 1996) prevedendo: alla lettera *a)* l'introduzione di alcune modifiche al comma 14 della medesima, la quale, così, prevede che gli enti locali non dissestati e non strutturalmente deficitari — i quali, alla data del 30 novembre 1996, utilizzino personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1994 — possono bandire, entro il 31 dicembre 1997, concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei predetti rapporti di lavoro da tempo

determinato a tempo indeterminato, secondo le procedure stabilite dall'art. 4-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 15 giugno 1993, n. 236.

La lettera *b)*, intervenendo sul comma 15 della citata legge n. 549/1995, prevede che gli enti non dissestati e non strutturalmente deficitari, per i servizi connessi ad attività didattiche, educative e formative, per la sola copertura dei corrispondenti posti vacanti, possono, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, bandire concorsi riservati al personale già in servizio presso lo stesso ente che abbia prestato servizio, anche non continuativo, negli anzidetti settori per periodi complessivi lavorativi non inferiori a 24 mesi.

Il comma 19, riprendendo una norma inserita nei precedenti decreti-legge non convertiti, prevede che gli enti non strutturalmente deficitari, in caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato sottoposto a procedimento penale, possano coprire la temporanea vacanza, con assunzioni a tempo determinato.

Il successivo comma 20 modifica il comma 3-*bis*, primo periodo, dell'art. 1 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1995, n. 549, prevede che le nuove amministrazioni, elette a seguito di scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose, sono autorizzate ad utilizzare contributi statali di natura corrente, nei limiti delle disponibilità dei relativi bilanci, per coprire vacanze di organico attraverso il bando di appositi concorsi, qualora abbiano l'organico del personale scoperto in misura pari al 20% della pianta organica.

Possono essere messi a concorso posti nella misura corrispondente alla differenza tra la copertura della pianta organica e l'80% della pianta organica stessa, vigente prima della data del 31 agosto 1993.

In tal modo vengono ad essere facilitate le assunzioni nelle predette nuove amministrazioni, le quali possono fare riferimento, nei limiti previsti dalla stessa norma, alla pianta organica preesistente al 31 agosto 1993, e, pertanto, non ridimensionata dall'art. 3, comma 6, della legge n. 537/1993, che ha previsto l'abbattimento, ai fini della nuova riorganizzazione degli uffici e dei servizi, di tutti i posti vacanti esistenti a tale data.

Il comma 21 del citato art. 6 , infine, prevede che per gli enti locali, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 22, della legge n. 537/1993, le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di 3 anni dalla data di pubblicazione, per l'eventuale copertura dei posti successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per quelli istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

La disposizione di cui al citato comma 20 ha efficacia a decorrere dal 4 dicembre 1996.

Tale ultima precisazione è legata al fatto che i preesistenti decreti-legge in tema di gestione di personale degli enti locali, e da ultimo il decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 516, di cui l'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha reso validi gli atti e i provvedimenti adottati ed ha fatto salvi i procedimenti instaurati, hanno avuto efficacia fino al 4 dicembre 1996.

In tal modo si verifica una continuità normativa che permette, in virtù del susseguirsi ininterrotto delle norme aventi un identico contenuto e contestuale efficacia, di attribuire valenza triennale a tutte le graduatorie già esistenti e non ancora scadute.

Ulteriori norme in tema di personale degli enti locali si rinvengono all'art. 17, comma 18, il quale, nell'ultima parte, prevede che i dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti.

La norma, pertanto, innovando sulla preesistente disciplina del part-time, permette ai dipendenti degli enti locali, che optino per tale regime, di poter contestualmente avere più rapporti di lavoro con altri enti locali, purché autorizzati.

Il successivo comma 22 dell'art. 17 della citata legge, estende al personale dirigenziale ed equiparato delle pubbliche amministrazioni, e, pertanto, anche al personale degli enti locàli, la normativa di cui all'art. 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, avente ad oggetto: «Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti».

Il comma 47 dello stesso art. 17, interviene sull'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, apportando alcune modifiche. In particolare, la lettera *a)* prevede che le disposizioni limitative sulle assunzioni, previste dal comma 4 della stessa norma, non si applichino al personale degli enti locali, limitatamente a quelli che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie.

Viene, pertanto, ribadito che gli unici limiti assunzionali, per gli enti non strutturalmente deficitari, sono quelli che derivano dal proprio bilancio.

La lettera *b)* dello stesso comma 47 prevede, altresì, che il divieto, esistente fino al 30 giugno 1997 di cui al comma 10 del citato art. 1 della legge n. 549/1995, di individuare uffici di livello dirigenziale ulteriori rispetto a quelli già esistenti alla data del 10 agosto 1995 non si applica agli enti locali non strutturalmente deficitari.

Infine, il comma 49 dello stesso art. 17, prevede che le disposizioni di cui all'intero art. 6 della legge n. 127 e del precitato comma 47 si applichino agli enti locali che hanno ottenuto, entro il 31 dicembre 1996, l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, nei limiti previsti dall'art. 1, comma 7, della citata legge n. 549/1995 e, cioè, a condizione che la percentuale della spesa per il personale sulle spese correnti risulti ridotta o invariata.

Ulteriori norme in tema di gestione del personale degli enti locali, sono previste dai commi 132, 133 e 134 del citato art. 17.

Il comma 132 prevede che i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni, in materia di sosta, a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione.

Purtuttavia, la procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti.

Comunque, i gestori possono esercitare tutte le funzioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compreso il rimborso delle spese.

Il comma 133 stabilisce, altresì, che le funzioni di cui al precedente comma 132 sono conferite al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge n. 142/1990.

A tale personale sono, altresì, conferite con le medesime modalità di cui al precedente comma le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico.

Da ultimo, il comma 134, intervenendo sul comma 5 dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale), prevede che gli addetti al servizio di polizia municipale, ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza, possono portare, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, senza licenza, le armi in relazione al tipo di attività, nei termini e nelle modalità previste dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui al comma 4 dello stesso art. 5.

Tale norma precisa quanto era già vigente nell'ordinamento e, cioè, che, per gli addetti al servizio di polizia municipale, il porto senza licenza delle armi è possibile nell'ambito della disciplina dettata in tal senso dal consiglio comunale ed inserita nel relativo regolamento, che peraltro può prevedere lo svolgimento di servizi non armati.

In relazione alle complessità delle problematiche prospettate, al fine di instaurare un sempre più proficuo rapporto di collaborazione con le autonomie locali intende istituire uno «sportello di servizio» per i temi della gestione del personale, cui gli enti locali potranno far capo per i profili interpretativi.

Tale sportello risponderà ai numeri telefonici: 06-46548101, 06-46548102, 06-46548103.

Si prega portare, con cortese sollecitudine, quanto sopra a conoscenza degli enti locali interessati, fornendo un cortese cenno di assicurazione.

Il Ministro: NAPOLITANO

97A5885

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Iscrizione della «St. George's School Association», in Roma, nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1997 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica: «St. George's School Association», con sede in via Cassia, località la Storta - 00123 Roma (Italia).

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento, da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nei piani di studio di cui all'allegato *A* a detto decreto che ne costituisce parte integrante.

97A5827

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca dell'autorizzazione concessa a gestire un magazzino generale alla «Italfrigor S.r.l.», in Milano.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1997 l'autorizzazione concessa alla «Italfrigor S.r.l.», con sede in Milano, via Quintiliano, 5, a gestire un magazzino generale sito in Segrate (Milano), viale Europa, 59, è stata revocata.

97A5830

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Melchiorre Murenu», in Macomer

Con decreto ministeriale 20 giugno 1997 i poteri conferiti al rag. Stefano Floris, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Melchiorre Murenu», con sede in Macomer, sono prorogati sino al semestre successivo alla data di scadenza del precedente decreto

97A5828

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 23 giugno 1997 i poteri conferiti al dott. Fabio Mulomia, commissario governativo della società cooperativa Medicea 2000, con sede in Bianco (Reggio Calabria), sono stati prorogati fino al 26 settembre 1997.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1997 è stata prorogata — per un periodo di dodici mesi — la gestione commissariale della soc. coop.va Edil Regione Campania n. 349, con sede in Napoli, e ne è stato nominato commissario governativo il dott. Fabrizio Borgo, via Sorimena, 139, Napoli, in sostituzione del dott. Elio Alfieri.

Con decreto direttoriale in data 25 giugno 1997 il sig. Zamponi Andrea è stato nominato liquidatore della cooperativa «Cooperativa italiana industria e commercio bestiame», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Fermo (Ascoli Piceno) in sostituzione del sig. Martinaz Leone ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

97A5829

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C n 514/97 del 28 maggio 1997

Specialità medicinale: ACTRON, gel tubo 50 g 2,5%, n. di A.I.C.: 028840054.

Società: Bayer S.p.a., viale Certosa, 126 - 20156 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata.

principio attivo: invariato;

eccipienti. etanolamina 2,00 g, dietanolamina (eliminato), carbomer 940 3,00 g, polisorbato 80 1,00 g, alcool etilico 96° 32,00 g, essenza di lavanda 0,07 g, essenza di neroli (eliminato), esteri dell'acido p-idrossibenzoico (eliminato), acqua depurata q.b a 59,43 g.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C n 533/97 del 30 maggio 1997

Specialità medicinale: KYBERNIN P.
1 flac. 500 UI + 1 fiala 10 ml, n. di A.I.C.: 025766015;

1 flac. 1000 UI + 1 fl. 20 ml + set, n di A.I.C.: 025766027.

Società: Centeon Pharma - GmbH, Marburg.

Oggetto provvedimento di modifica: nuova confezione - in sostituzione.

Nuova confezione - modifica condizionamento primario.

Modifica stampati su richiesta ditta.

Cambiamento composizione qualitativa materiale condizionamento primario:

è autorizzata la modifica del condizionamento primario del contenitore di solvente di Kybernin P 500 da «fiala» a «flacone», con inserimento in confezione di dispositivo di travaso identico a quello già autorizzato per Kybernin P 1000,

è autorizzata la sostituzione del tappo di chiusura dei flaconi di Kybernin P 500 e Kybernin P 1000, attualmente in gomma blorobutilica, con tappo di chiusura in gomma bromobutilica;

sono autorizzati i nuovi stampati della specialità Kybernin P, un esemplare dei quali, corretto ed approvato è allegato al presente provvedimento.

Il numero di A.I.C. della confezione Kybernin P 500, modificata ai sensi del presente provvedimento, varia da:

1 flac. 500 UI + 1 fiala 10 ml, n di A.I.C.: 025766015 a.

1 flac. 500 UI + 1 flac 10 ml + set, n. di A.I.C.. 025766039.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C n 548/97 del 19 giugno 1997

Specialità medicinale: ZOLOFT, 15 capsule 50 mg, n. di A.I.C.: 027753019.

Titolare A.I.C.: Roerig Farmaceutici Italiana S.r.l - strada statale 156 km 50 - 04100 Latina.

Oggetto provvedimento di modifica: eliminazione di un colorante o sostituzione con altro colorante.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti. invariati;

opercoli capsule: gelatina 38,0038 mg, titanio biossido (E171) 0,7800 mg, eritrosina (E127) eliminata, ossido di ferro rosso (E172) eliminato, ossido di ferro giallo (E172) eliminato, indigotina (E132) eliminata, giallo (E104) 0,2153 mg, giallo 0,0009 mg.

I lotti già prodotti, recanti la composizione degli opercoli delle capsule precedentemente autorizzati, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n 555/97 del 19 giugno 1997

Specialità medicinale: NAPRILENE, 14 compresse divisibili 20 mg, n. di A.I.C.: 025725021

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau - Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

per la confezione. compresse 20 mg:

principio attivo: invariato;

eccipienti: sodio bicarbonato 10,00 mg, lattosio 146,72 mg, amido di mais 20,0 mg, amido pregelatinizzato 2,00 mg, magnesio stearato 1,10 mg, ossido ferrico rosso 0,05 mg, ossido ferrico giallo 0,13 mg.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I C. n 555/97 del 19 giugno 1997

Specialità medicinale: NAPRILENE, 28 compresse 5 mg, n. di A.I.C. 025725045.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau - Industrie Farmaceutiche Riunite S p a., viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

per la confezione. compresse 5 mg:

principio attivo: invariato;

eccipienti: sodio bicarbonato 2,50 mg, lattosio 196,30 mg, amido di mais 20,70 mg, amido pregelatinizzato 4,60 mg, magnesio stearato 0,90 mg.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C n 556/97 del 19 giugno 1997

Specialità medicinale: BALSAMINA KRONER, flac. sciroppo g 150, n. di A.I.C.. 010883015.

Titolare A.I.C.: A. Ceccarelli & C. dei F.lli Tanganelli, via G. Caponsacchi, 31 - 50126 Firenze.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti

La composizione è così modificata:

principio attivo. invariato,

eccipienti: metile p-idrossibenzoato (sale sodico), saccarosio, tintura di edera (eliminato), aroma lampone, acqua coobata di lauro ceraso (eliminato), acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A I.C n. 556/97 del 19 giugno 1997

Specialità medicinale: BALSAMINA KRONER, flac. sciroppo g 150, n. di A.I.C 010883015

Titolare A.I.C.: A. Ceccarelli & C. dei F.lli Tanganelli, via G. Caponsacchi, 31 - 50126 Firenze.

Oggetto provvedimento di modifica: passaggio ad automedicazione (OTC).

È autorizzata la richiesta di collocazione della specialità medicinale in oggetto tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica e da banco o di automedicazione (D.L. n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 3, comma 1) I nuovi stampati, corretti e approvati, sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 561/97 del 19 giugno 1997

Società Roerig S.p.a. - Strada statale 156, km 50 - 04100 Latina.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica ragione sociale.

La società Roerig Farmaceutici Italiana S.r.l., con sede legale in Latina, s.s. 156, km 50, ha modificato la propria ragione sociale in Roerig Farmaceutici Italiana S.p.a., con sede legale in Latina, s.s. 156, km 50 e sede amministrativa in Roma, via Valbondione, 113.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A I C. n 556/97 del 24 giugno 1997

Specialità medicinale: RIBOTREX, 3 compresse da 500 mg, n. di A.I.C.: 028177032.

Titolare A.I.C.: Pierre Fabre Pharma, via G. G. Winckelmann, 1 - 20146 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione (limitatamente alla ricopertura delle compresse) è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: invariati,

componenti la ricopertura delle compresse: titanio biossido, lattosio, idrossipropilmetilcellulosa, triacetina, acqua deionizzata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

I lotti già prodotti, recanti la composizione in componenti di ricopertura delle compresse precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n 557/97 del 24 giugno 1997

Specialità medicinale. TROZOCINA, 3 compresse da 500 mg, n di A.I.C.: 027948064.

Titolare A.I.C.· Sigma-Tau - Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a , viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione (limitatamente alla ricopertura delle compresse) è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: invariati;

componenti la ricopertura delle compresse: titanio biossido, lattosio, idrossipropilmetilcellulosa, triacetina, acqua deionizzata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti)

I lotti già prodotti, recanti la composizione in componenti di ricopertura delle compresse precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n 569/97 del 24 giugno 1997

Specialità medicinale: DOLNAIT, 10 confetti 200 mg, n. di A I.C.: 028666016.

Titolare A.I.C.. Whitehall Italia S.p.a., via Puccini, 3 - 20121 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: cambiamento di denominazione del medicinale.

Visto il parere del Gruppo valutazione denominazioni del 18 giugno 1997 è autorizzata la modifica di denominazione della specialità medicinale in oggetto da «Dolnait» a «ADVIL».

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A I C n. 571/97 del 24 giugno 1997

Specialità medicinale· RINOVIT NUBE, nebulizzatore 20 ml, n. di A.I.C.: 009042019.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Farmaceutico SIT - Specialità Igienico Terapeutiche S.r.l., corso Cavour, 70 - 27035 Mede (Pavia).

Oggetto provvedimento di modifica. cambiamento di denominazione del medicinale.

Visto il parere del Gruppo valutazione denominazioni del 18 giugno 1997 è autorizzata la modifica di denominazione della specialità medicinale in oggetto da «Rinovit nube» a «RINOFOMENTIL».

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A I C n. 572/97 del 24 giugno 1997

Specialità medicinale: DIFLUCAN «Emulgen», crema 20 g, n. di A.I.C.: 027267069.

Società Roerig Farmaceutici Italiana S.r.l. - Strada statale 156, km 50 - 04100 Latina.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica denominazione.

Visto il parere non favorevole del Gruppo valutazione denominazioni del 18 giugno 1997, alla richiesta di modifica di denominazione proposta dalla ditta, la denominazione deve essere modificata da «Diflucan emulgen» a «DIFLUCAN GEL».

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I C n 577/97 del 24 giugno 1997

Società Solvay Pharma S.p.a , via Marco Polo, 38 - 10095 Grugliasco (Torino).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica ragione sociale.

La società Kali - Chemie Pharma - GmbH - Hannover (Germania), rappresentata in Italia dalla società Solvay Pharma S.p.a., ha modificato la propria ragione sociale in Solvay Pharma Ceuticals - GmbH - Hannover (Germania).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C n 605/97 del 24 giugno 1997

Specialità medicinale: SUPRAX, 5 compresse 400 mg, n. di A.I.C.: 027127036

Titolare A.I.C.: Cyanamid Italia S.p.a , via Nettunense, 90 - Aprilia (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: cellulosa microcristallina mg 218,182, amido pregelatinizzato mg 120, calcio fosfato bibasico bidrato mg 300, magnesio stearato mg 6, idrossipropilmetilcellulosa mg 13,175, sodio laurilsolfato mg 1,550, titanio biossido mg 7,775, paraffina mg 7,500.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A I.C. n. 606/97 del 24 giugno 1997

Specialità medicinale: SUPRACEF, 5 compresse 400 mg, n. di A.I.C.: 028855017.

Titolare A.I.C.: Irbi S.p.a., via Nettunense, 90 - Aprilia (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: cellulosa microcristallina mg 218,182, amido pregelatinizzato mg 120, calcio fosfato bibasico biidrato mg 300, magnesio stearato mg 6, idrossipropilmetilcellulosa mg 13,175, sodio laurilsolfato mg 1,550, titanio biossido mg 7,775, paraffina mg 7,500.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n 607/97 del 24 giugno 1997

Specialità medicinale: CEFIXORAL, 5 compresse rivestite 400 mg, n. di A.I.C.: 027134030.

Titolare A.I.C.: A. Menarini - Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., via Sette Santi, 3 - 50131 Firenze

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: cellulosa microcristallina mg 218,182, amido pregelatinizzato mg 120, calcio fosfato bibasico biidrato mg 300, magnesio stearato mg 6, idrossipropilmetilcellulosa mg 13,175, sodio laurilsolfato mg 1,550, titanio biossido mg 7,775, paraffina mg 7,500.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n 608/97 del 24 giugno 1997

Specialità medicinale: UNIXIME, 5 compresse 400 mg, n. di A.I.C.: 027152038.

Titolare A I.C.: F.I.R M.A. S.p.a., via di Scandicci, 37 - 50143 Firenze.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo. invariato;

eccipienti: cellulosa microcristallina mg 218,182, amido pregelatinizzato mg 120, calcio fosfato bibasico biidrato mg 300, magnesio stearato mg 6, idrossipropilmetilcellulosa mg 13,175, sodio laurilsolfato mg 1,550, titanio biossido mg 7,775, paraffina mg 7,500.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A I C. n. 609/97 del 24 giugno 1997

Specialità medicinale: BECOTIDE FORTE.

Società Glaxo Wellcome S.p.a., via A. Fleming, 2 - 37100 Verona.

Oggetto provvedimento di modifica A.I.C: smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Becotide forte contraddistinti col n. A.I.C. 027526019 prodotti anteriormente alla data del provvedimento n. 218/1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 1997, possono essere dispensate al pubblico fino alla data di scadenza indicata sugli stessi.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 276/97 del 24 giugno 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Inverni della Beffa S.p.a., con sede in Galleria Passarella, 2, Milano, codice fiscale 02301090169, è ora trasferita alla società Maggioni S.p.a., con sede in via Zambelletti snc, Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 00867200156.

specialità: DURAZINA: 10 capsule, n. A I.C. 024216032.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n 277/97 del 24 giugno 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società Amersham Italia S.r.l., con sede in via M.F. Quintiliano, 30, Milano, codice fiscale 07496130159, sono ora trasferite alla società Sorin radiofarmaci S.r.l., con sede in via Borgonuovo, 14, Milano, codice fiscale 01778520302:

specialità CERETEC:

A.I.C. n. 029372012, confezione flacone liofilizzato 0,5 mg;

A.I.C n. 029372024, confezione 2 flaconi liofilizzati 0,5 mg;

A.I.C. n. 029372036, confezione 5 flaconi liofilizzati 0,5 mg

specialità MYOVIEW.

A.I C n 029405014, confezione 1 fiala;

A.I.C. n. 029405026, confezione 2 fiale;

A.I.C. n. 029405038, confezione 5 fiale,

A.I.C. n. 029405040, confezione 10 fiale;

A.I.C. n. 029405053, confezione 20 fiale.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n 278/97 del 24 giugno 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Hoechst Marion Roussel S.p.a., con sede in viale Gran Sasso, 18, Milano, codice fiscale 00832400154, è ora trasferita alla società La Farmochimica italiana S.r.l., con sede in via Gesù, 10, Milano, codice fiscale 09098120158:

specialità. CEFODOX:

A.I.C. n. 028463014, 12 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 028463026, «Pediatrico», 1 flac. gran. sosp. estemp. 50 ml (40 mg/5 ml),

A.I.C. n. 028463038, «Pediatrico», 1 flac. gran. sosp. estemp. 100 ml (40 mg/5 ml).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 280/97 del 24 giugno 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Leben's S.r.l., con sede in via Rovigo 1, Roma, codice fiscale 03698131004, è ora trasferita alla società Pharmaland S.a., con sede in via dei Casetti, 21, Borgomaggiore - RSM, codice fiscale 91024150400:

specialità: ULCOMEDINA

A.I.C. n. 024496073, 50 compresse 400 mg,

A.I.C n. 024496085, granulato 50 bustine 400 mg;

A I.C n. 024496097, 30 compresse 800 mg;

A.I.C. n. 024496109, 30 bustine 800 mg.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n 283/97 del 24 giugno 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede in viale Shakespeare, 47, Roma, codice fiscale 00410650584, è ora trasferita alla società: Mediolanum Farmaceutici S.p.a., con sede in via San G Cottolengo, 31, Milano, codice fiscale 01689550158.

specialità: ALAPRIL·

A.I.C. n. 026837017, 14 compresse 5 mg;

A.I.C. n. 026837029, 14 compresse 20 mg;

A.I.C n. 026837031, 14 compresse 10 mg.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 284/97 del 24 giugno 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Biomedica Foscama Industria chimico farmaceutica S.p.a., con sede in via Morolense 87, Ferentino (Frosinone), codice fiscale 00408870582, è ora trasferita alla società: Ipso Pharma S.r.l., con sede in via San Rocco, 6, Episcopia (Potenza), codice fiscale 01256840768:

specialità. FILTRAX:

A.I.C. n. 024497012, «Mite» 20 capsule 200 mg;

A.I.C. n. 024497024, 20 capsule 400 mg.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n 285/97 del 24 giugno 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Italfarmaco S.p.a., con sede in viale Fulvio Testi, 330, Milano, codice fiscale 00737420158, è ora trasferita alla società: Chemi S.p.a., con sede in via Vadisi, 5, Patrica (Frosinone), codice fiscale 00148870603:

specialità: STRATOFER

A.I C. n. 028128015, 10 flaconcini orali 1200 mg;

A.I.C. n. 028128027, 10 bustine orali 1200 mg;

A.I.C. n. 028128039, 10 compresse 1200 mg.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n 286/97 del 24 giugno 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Mediolanum Farmaceutici S.p.a., con sede in via San G. Cottolengo, 31 Milano, codice fiscale 01689550158, è ora trasferita alla società Az. Chim. Riun. Angelini Francesco Acraf S.p.a., con sede in viale Amelia, 70, Roma, codice fiscale 03907010585:

specialità DANKA:

A I C. n. 026773010, 1 flacone sciroppo 0,6% 200 ml;

A.I.C. n. 026773022, gocce 6% 30 ml.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 287/97 del 24 giugno 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Maggioni S.p.a., con sede in via Zambeletti Snc, Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 00867200156, è ora trasferita alla società. Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi, 5, Valle Salimbene (Pavia), codice fiscale 01423300183.

specialità: NEO-SYNEPHRINE:

A.I.C. n. 006769018, soluzione 10 ml 0,25%,

A.I.C. n. 006769020, gocce 15 ml 0,25%.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 288/97 del 24 giugno 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Alfa Wassermann S.p.a., con sede in Contrada Sant'Emidio, Alanno (Pescara), codice fiscale 00556960375, è ora trasferita alla società: Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi, 5, Valle Salimbene (Pavia), codice fiscale 01423300183.

specialità: NULERON:

A.I.C. n. 019165012, 24 compresse;

A.I.C. n. 019165024, 48 compresse;

A.I.C. n. 019165036, 50 compresse

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 289/97 del 24 giugno 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Boehringer Mannheim Italia S p.a., con sede in viale Monza, 270, Milano, codice fiscale 04843650153, è ora trasferita alla società: Pierre Fabre Pharma S.r.l., con sede in via G.G. Winckelmann, 1 Milano, codice fiscale 10128980157:

specialità: AXIL:

A.I.C. n. 027633015, 10 compresse 400 mg;

A.I.C. n. 027633039, 10 buste 800 mg;

A I.C n. 027633041, 10 flaconcini orali 400 mg;

A.I.C. n. 027633078, 10 fiale 3 ml 200 mg.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A5897-97A5899

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 23 luglio 1997

Dollaro USA	1777,70
ECU	1927,03
Marco tedesco	972,06
Franco francese	288,36
Lira sterlina	2989,74
Fiorino olandese	863,17
Franco belga	47,082
Peseta spagnola	11,550
Corona danese	255,34
Lira irlandese	2629,22
Dracma greca	6,228
Escudo portoghese	9,634
Dollaro canadese	1291,56
Yen giapponese	15,438
Franco svizzero	1198,48
Scellino austriaco	138,16
Corona norvegese	236,46
Corona svedese	226,92
Marco finlandese	330,54
Dollaro australiano	1308,92

97A5957

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Pietramontecorvino

La giunta della regione Puglia con atto n. 2229 del 13 maggio 1997 (esecutivo a norma di legge), ha approvato definitivamente il piano regolatore generale del comune di Pietramontecorvino (Foggia) con le prescrizioni e motivazioni esposte nella stessa deliberazione.

97A5831

Variante al piano regolatore generale del comune di Alberobello

La giunta della regione Puglia con atto n. 2752 del 27 maggio 1997 (esecutivo a norma di legge), ha approvato per le motivazioni esposte nella stessa deliberazione, la variante al piano regolatore generale del comune di Alberobello (Bari) concernente alcune modifiche delle N.T.A. per il settore turistico.

97A5832

UNIVERSITÀ COMMERCIALE «LUIGI BOCCONI» DI MILANO

Vacanza di un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. P02B - Economia e gestione delle imprese, da coprire mediante trasferimento.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art 34 e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano, è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. P02B - Economia e gestione delle imprese, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

97A5908

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze ambientali di questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze ambientali:

settore scientifico-disciplinare: I15C «impianti chimici», per la disciplina di «impianti di trattamento degli effluenti inquinanti».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento, direttamente al presidente del comitato ordinatore della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A5907

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 9 giugno 1997)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte concernente l'estratto del decreto AIC/UAC n. 125 del 23 maggio 1997 riguardante l'immissione in commercio della specialità medicinale ARTROTEC 75 (diclofenac sodico - misoprostol) riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 58, seconda colonna, dove è scritto: «eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, amido di mais, polivinilpirrolidone K-30, acido metacrilico copolimero tipo C, *odio* idrossido, talco, trietilcitrato, metilidrossipropilcellulosa, polivinilpirrolidone insolubile, magnesio stearato, olio di ricino idrogenato, silice colloidale anidra.», leggasi: «eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, amido di mais, polivinilpirrolidone K-30, acido metacrilico copolimero tipo C, *sodio* idrossido, talco, trietilcitrato, metilidrossipropilcellulosa, polivinilpirrolidone insolubile, magnesio stearato, olio di ricino idrogenato, silice colloidale anidra.»; inoltre, sempre nell'avviso citato in epigrafe, nella parte concernente l'estratto del decreto AIC/UAC n. 125 del 23 maggio 1997 riguardante l'immissione in commercio della specialità medicinale ARTROTEC 75 (diclofenac sodico - misoprostol) riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 59, prima colonna, dove è scritto: «La componente diclofenac di ARTROTEC 75 è indicata nel trattamento sintomatico dell'*osteoporosi* e dell'artrite reumatoide.», leggasi: «La componente diclofenac di ARTROTEC 75 è indicata nel trattamento sintomatico dell'*osteoartrosi* e dell'artrite reumatoide.».

97A5878

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 9 giugno 1997)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte concernente l'estratto del decreto AIC/UAC n. 126 del 23 maggio 1997 riguardante l'immissione in commercio della specialità medicinale MISOFENAC 75 (diclofenac sodico - misoprostol), riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 59, seconda colonna, dove è scritto: «eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, amido di mais, polivinilpirrolidone K-30, acido metacrilico copolimero tipo C, *odio* idrossido, talco, trietilcitrato, metilidrossipropilcellulosa, polivinilpirrolidone insolubile, magnesio stearato, olio di ricino idrogenato, silice colloidale anidra.», leggasi: «eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, amido di mais, polivinilpirrolidone K-30, acido metacrilico copolimero tipo C, *sodio* idrossido, talco, trietilcitrato, metilidrossipropilcellulosa, polivinilpirrolidone insolubile, magnesio stearato, olio di ricino idrogenato, silice colloidale anidra.», inoltre, sempre nell'avviso citato in epigrafe, nella parte concernente l'estratto del decreto AIC/UAC n. 126 del 23 maggio 1997 riguardante l'immissione in commercio della specialità medicinale MISOFENAC 75 (diclofenac sodico - misoprostol), riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 59, seconda colonna, dove è scritto: «La componente diclofenac di MISOFENAC 75 è indicata nel trattamento sintomatico dell'*osteoporosi* e dell'artrite reumatoide.», leggasi: «La componente diclofenac di MISOFENAC 75 è indicata nel trattamento sintomatico dell'*osteoartrosi* e dell'artrite reumatoide.».

97A5879

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 113 del 17 maggio 1997)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte concernente l'estratto del decreto AIC/UAC n. 113 del 24 aprile 1997 riguardante l'immissione in commercio della specialità medicinale SANDRENA, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag 28, prima colonna, dove è scritto: «... Inpac AB Aldermansgatan 2, Box 15 *5-21* Lund (Svezia).», leggasi: «... Inpac AB Aldermansgatan 2, Box 15 *S-221* Lund (Svezia).».

97A5877

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 9 giugno 1997)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte concernente l'estratto del decreto AIC/UAC n. 126 del 23 maggio 1997 riguardante l'immissione in commercio della specialità medicinale MISOFENAC 75 (diclofenac sodico - misoprostol), riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 59, seconda colonna, dove è scritto: «eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, amido di mais, polivinilpirrolidone K-30, acido *metacrilièo* copolimero tipo C, *odio* idrossido, talco, trietilcitrato, metilidrossipropilcellulosa, polivinilpirrolidone insolubile, magnesio stearato, olio di ricino idrogenato, silice colloidale anidra.», leggasi: «eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, amido di mais, polivinilpirrolidone K-30, acido *metacrilico* copolimero tipo C, *sodio* idrossido, talco, trietilcitrato, metilidrossipropilcellulosa, polivinilpirrolidone insolubile, magnesio stearato, olio di ricino idrogenato, silice colloidale anidra.».

97A5880

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 7 1 0 9 7 *

L. 1.500